GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1882 — ROMA — MERCOLEDI' 27 SETTEMBRE — NUM. 226

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	Roma ....L.	11	21	40
	Per tutto il Regno .... „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti.....	Roma.................... „	9	17	32
	Per tutto il Regno .... „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 10; per tutto il Regno cent. 15. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari cent. 25; ogni altro avviso cent. 30 per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono *esclusivamente* alla Tipografia EREDI BOTTA, via della Missione. Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, via del Governo Vecchio, n. 84, piano 1°.

Avviso

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 30 settembre 1882, e che intendono di rinnovare la loro associazione alla GAZZETTA UFFICIALE coi **Rendiconti** *ufficiali del Senato e della Camera*, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del Giornale e degli Atti parlamentari.

Le domande di associazione e di inserzione con vaglia postale in *piego affrancato* o con biglietti di Banca in *piego affrancato* e *raccomandato* od *assicurato*, debbono essere indirizzate *esclusivamente* alla **Amministrazione** della GAZZETTA UFFICIALE, in Roma, via della Missione.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione, come pure di *scrivere chiaramente* e *firmare* in modo INTELLIGIBILE gli **Avvisi** di cui si richiede l'inserzione.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:*

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto del 18 maggio 1882:

A cavaliere:

Biandrà di Reaglie cav. Massimo, presidente di Tribunale, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, con decreto di pari data.

Balsamo cav. Francesco, consigliere della Corte d'appello di Trani, collocato a riposo dietro sua domanda.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Di Suo motoproprio:

Con decreto del 23 aprile 1882:

A cavaliere:

Lugani Giuseppe, luogotenente in ritiro.

Bacchetta Angelo, professore di disegno nell'Istituto tecnico comunale di Crema.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **999** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà concedute al Nostro Governo dall'articolo 2 della legge 7 maggio corrente anno, numero 725 (Serie 3ª), di pubblicare in testo unico la legge elettorale 22 gennaio 1882, n. 593 (Serie 3ª), colle modificazioni da detta legge 7 maggio introdotte;

Viste le accennate leggi;

Visto il Nostro decreto 13 giugno 1882, n. 796 (Serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

A testo unico della legge elettorale del 22 gennaio 1882, numero 593 (Serie 3ª), rimane approvato il seguente testo:

LEGGE ELETTORALE POLITICA

TITOLO I.

Delle condizioni per essere elettore e del domicilio politico.

Art. 1. Per essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1. Di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, nè per l'uno, nè per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per decreto Reale, e prestato giuramento di fedeltà al Re. I non italiani possono entrare nel novero degli elettori, solo ottenendo la naturalità per legge;

2. Di aver compiuto il ventunesimo anno d'età;

3. Di saper leggere e scrivere;

4. Di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti.

Art. 2. Sono elettori, quando abbiano le condizioni richieste ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, coloro che provino d'aver sostenuto con buon esito l'esperimento prescritto dalla legge e dal regolamento sulle materie comprese nel corso elementare obbligatorio.

Sono elettori indipendentemente dalla indicata prova:

1. I membri effettivi delle Accademie di scienze, di lettere e d'arti costituite da oltre dieci anni; i membri delle Camere di commercio ed arti; i presidenti direttori e membri dei Consigli direttivi delle Associazioni agrarie e dei Comizi agrari;

2. I delegati e sopraintendenti scolastici; i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole o Istituti pubblici o privati; i presidenti, direttori o rettori di detti Istituti e scuole; i ministri dei culti;

3. Coloro che conseguirono un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle Università o degli Istituti superiori del Regno; i procuratori presso i Tribunali e le Corti d'appello; i notai; i ragionieri; geometri; farmacisti; veterinari; i graduati della marina mercantile; gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti; coloro che ottennero la patente di segretario comunale;

4. Coloro che conseguirono la licenza liceale, ginnasiale, tecnica, professionale o magistrale; e coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto o scuola pubblica di grado secondario, classica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti o mestieri, di belle arti, di musica, e in genere di qualunque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato;

5. Coloro che servirono effettivamente sotto le armi per non meno di due anni, e che, per il grado della loro istruzione, vennero esonerati dalla frequentazione della scuola reggimentale, o la frequentarono con profitto;

6. I membri degli ordini equestri del Regno;

7. Coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giudici conciliatori o viceconciliatori in conformità delle leggi vigenti; di vicepretori comunali, di uscieri addetti all'autorità giudiziaria; e coloro i quali per non meno di un anno furono presidenti o direttori di Banche, Casse di risparmio, Società anonime od in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente costituite, od amministrate di Opere pie;

8. Gli impiegati in attività di servizio, o collocati a riposo con pensione o senza, dello Stato, della Casa Reale, degli uffici del Parlamento, dei Regi Ordini equestri, delle Provincie, dei Comuni, delle Opere pie, delle Accademie e corpi indicati nel n° 1 del presente articolo, dei pubblici Istituti di credito, di commercio, d'industria, delle Casse di risparmio, delle Società ferroviarie, di assicurazione, di navigazione, e i capi o direttori di opifici o stabilimenti industriali che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai.

Sono considerati impiegati coloro i quali occupano, almeno da un anno, innanzi alla loro inscrizione nelle liste elettorali, un ufficio segnato nel bilancio della relativa amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome di impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti, e tutti coloro che prestano opera manuale;

9. Gli ufficiali e sottufficiali in servizio e quelli che uscirono con tal grado dall'esercito o dall'armata nazionale, colla limitazione di cui all'articolo 14;

10. I decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica;

11. I decorati della medaglia dei Mille, e coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi della medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia.

Art. 3. Sono parimente elettori, quando abbiano le condizioni indicate ai numeri 1°, 2°, 3° dell'articolo 1:

1. Coloro che pagano annualmente per imposte dirette una somma non minore di lire 19 80. Al Regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale;

2. Gli affittuari dei fondi rustici, quando ne dirigano personalmente la coltivazione e paghino un annuo fitto non inferiore a lire 500;

3. I conduttori di un fondo con contratto di partecipazione nel prodotto, quando il fondo da essi personalmente condotto a colonia parziaria sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80, compresa la sovrimposta provinciale;

4. Coloro che conducono personalmente un fondo con contratto di fitto a canone pagabile in generi, oppure con contratto misto di fitto e di partecipazione al prodotto, quando il fondo stesso sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80, compresa la sovrimposta provinciale;

5. Coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe di commercio, arte o industria, od anche per la solo casa di abitazione ordinaria una pigione non minore:

Nei comuni che hanno meno di 2,500 abitanti, di lire							150
In quelli	da	2,500	a	10,000	id.	»	200
Id.	da	10,000	a	50,000	id.	»	260
Id.	da	50,000	a	150,000	id.	»	330
Id.	superiori		a	150,000	id.	»	400

Art. 4. L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo se quegli che domanda l'iscrizione nelle liste non giustifica il possesso non interrotto di questi titoli nei cinque anni anteriori.

Per gli effetti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, si richiede la data certa, che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'articolo 20 per la revisione delle liste elettorali.

Art. 5. Le imposte di cui nel numero 1 dell'articolo 3 si imputano a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; se la nuda proprietà trovasi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario.

Art. 6. Per la computazione del censo elettorale, le imposte su beni enfiteutici sono attribuite per quattro quinti all'enfiteuta, e per un quinto al padrone diretto; quelle su beni concessi in locazione per più di trent'anni si dividono in parti uguali fra locatore e conduttore; e questa attribuzione ha luogo in entrambi i casi, sebbene tutta l'imposta sia pagata per patto dall'enfiteuta o dal conduttore, oppure dal padrone diretto o dal locatore.

Art. 7. I proprietari di stabili che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria possono fare istanza perchè venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero immediatamente del diritto elettorale.

Art. 8. Per costituire il censo elettorale stabilito al numero 1 dell'articolo 3 si computano tutte le imposte dirette pagate allo Stato in qualsiasi parte del Regno.

Al padre si tiene conto delle imposte che paga pei beni della sua prole, dei quali abbia il godimento; al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè siano personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato, o pel consenso dei coniugi omologato dal Tribunale.

Art. 9. Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai proprietari di beni indivisi o da una Società commerciale sono calcolate per egual parte a ciascun socio.

La stessa misura si applica nel determinare la compartecipazione dei soci nei diritti elettorali nascenti dalle disposizioni dell'articolo 3 ai numeri 2, 3, 4 e 5.

Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino.

L'esistenza della Società di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del Tribunale di commercio indicante il nome degli associati.

Art. 10. I fitti pagati per beni appartenenti a Società in accomandita od anonime, e le imposte sui beni spettanti a tali Società, sono imputati nel censo dei gestori o direttori, fino alla concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale deve constare nel modo sovraindicato.

Art. 11. Le imposte dirette non sono computate per l'esercizio del diritto elettorale, se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazione di eredità.

Art. 12. Le imposte dirette pagate da una vedova, o dalla moglie separata legalmente dal proprio marito, possono essere computate, pel censo elettorale, a favore di uno dei suoi figli o generi di primo o secondo grado da lei designato.

Parimente il padre che abbia il censo prescritto per l'elettorato può delegare ad uno dei suoi figli o generi di primo o secondo grado l'esercizio del diritto elettorale nel proprio Collegio, quando egli non possa o non voglia esercitarlo.

Le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio.

Le suddette delegazioni possono rivocarsi nello stesso modo, prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali.

Art. 13. L'elettore non può esercitare il proprio diritto che nel Collegio elettorale dove ha il domicilio politico. Il domicilio politico si presume nello stesso luogo dove l'elettore ha il domicilio civile.

L'elettore che abbia trasferito il suo domicilio civile o la sua residenza in altro Collegio elettorale, e vi abbia mantenuto l'uno o l'altra per non meno di sei mesi, può, dopo questo termine, chiedere, con dichiarazione firmata, al sindaco del comune dove si è stabilito, che ivi sia pure trasferito il suo domicilio politico. Questa dichiarazione deve essere presentata prima della revisione annuale delle liste elettorali, ma non produce effetto se non quando l'elettore dimostri in pari tempo d'aver rinunciato all'attuale domicilio politico con altra dichiarazione fatta al sindaco del comune che abbandona.

Art. 14. I sottufficiali e soldati dell'esercito e dell'armata nazionale non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovano sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure agli individui appartenenti a corpi organizzati per servizio dello Stato, delle provincie e dei comuni

TITOLO II.
Delle liste elettorali.

Art. 15. Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti.

Art. 16. Il quindici gennaio di ogni anno la Giunta municipale invita, con pubblico avviso, tutti coloro che non essendo inscritti nelle liste sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro lo stesso mese la loro inscrizione.

Hanno diritto di essere inscritti anche coloro che, pur non avendo compiuto il ventunesimo anno d'età, lo compiono non più tardi del 30 giugno dell'anno in corso.

Art. 17. Ogni cittadino del Regno che presenta la domanda per essere inscritto nelle liste elettorali deve corredarla colle indicazioni comprovanti:

1° Il luogo e la data della nascita;

2° L'adempimento delle condizioni di domicilio e di residenza di cui all'articolo 13;

3° I titoli in virtù dei quali, a tenore della presente legge, domanda la inscrizione.

I non cittadini devono giustificare l'adempimento delle condizioni prescritte al n. 1 dell'articolo 1.

La domanda deve essere sottoscritta dal ricorrente: nel caso ch'egli non la possa sottoscrivere è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

Art. 18. Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare quanto non fosse altrimenti notorio.

I documenti, titoli, certificati d'inscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

Della domanda e dei documenti annessi può richiedersi ricevuta all'atto della presentazione.

Art. 19. Trascorso il termine di cui all'art. 16, la Giunta municipale deve riunirsi per esaminare le domande e per procedere immediatamente alla formazione o revisione delle liste degli elettori.

Art. 20. La Giunta deve formare o rivedere le liste degli elettori entro il mese di febbraio.

Essa può dividersi in sezioni di tre membri almeno, ciascuna delle quali ha gli stessi poteri della Giunta intera.

Art. 21. La Giunta deve inscrivere nelle liste anche coloro che non hanno fatto alcuna domanda, nè presentato alcun documento, quando abbia verificato che riuniscano i requisiti per essere elettori. Deve cancellarne i morti, coloro che perdettero le qualità richieste per l'esercizio del diritto elettorale, coloro che riconosce essere stati indebitamente inscritti, quantunque la loro inscrizione non sia stata impugnata, e quelli infine che rinunciarono al domicilio politico nel comune, a termini dell'art. 13.

Un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dell'agente delle imposte, deve essere spedito senza spesa agli uffici comunali prima del 15 gennaio.

Art. 22. Le liste devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome e la paternità di tutti gli elettori del comune, colle indicazioni di cui all'articolo 17.

Nella formazione delle liste sarà compilato con le stesse norme e guarentigie, ed unito a quelle un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14.

Art. 23. Non più tardi del primo giorno di marzo la Giunta invita, con pubblico avviso, chiunque abbia reclami da fare contro le liste a presentarli all'ufficio comunale entro il 15 marzo. Durante questo tempo un esemplare delle liste deve tenersi affisso nell'albo pretorio e l'altro rimanere nell'ufficio comunale a disposizione di qualunque cittadino.

La Giunta immediatamente notifica al prefetto della provincia l'affissione dell'avviso.

Art. 24. La pubblicazione prescritta dall'art. 23 tiene luogo di notificazione per coloro dei quali siasi deliberata l'iscrizione nella lista elettorale.

Art. 25. La Giunta municipale che ha cancellato dalle liste un elettore, o negata la chiesta istruzione, deve notificargli, per iscritto, al domicilio, la cancellazione o il diniego, indicandogliene i motivi, non più tardi di tre giorni da quello in cui la lista fu pubblicata.

Art. 26. Ogni cittadino, nel termine indicato dall'art. 23, può reclamare al Consiglio comunale contro qualsiasi inscrizione, ommissione, o cancellazione nelle liste compilate dalla Giunta.

Il reclamo, con cui s'impugna una iscrizione, deve, entro i tre giorni successivi, essere notificato, per cura della Giunta, alla parte interessata.

Art. 27. Fra il 20 e il 31 marzo il Consiglio si riunisce per rivedere le liste preparate dalla Giunta, aggiungere quelli che reputa indebitamente esclusi, cancellare quelli che reputa indebitamente ammessi, e pronunciarsi sui reclami che fossero stati presentati.

Art. 28. Le liste approvate dal Consiglio comunale sono pubblicate non più tardi del 5 aprile, e restano affisse all'albo pretorio fino al 15 aprile stesso.

I nomi degli elettori nuovamente inscritti dal Consiglio comunale si devono pubblicare in elenco separato.

Di queste pubblicazioni deve darsi immediatamente notizia al prefetto della provincia.

Art. 29. Il sindaco, entro tre giorni dall'approvazione delle liste, deve dare avviso in iscritto e al domicilio, tanto agli elettori che il Consiglio comunale ha cancellati dalla lista, quanto a coloro i reclami dei quali non fossero stati accolti, della cancellazione o del rigetto dei reclami medesimi, indicandone i motivi.

Queste notificazioni, del pari che quelle di cui all'art. 25, sono fatte senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro.

Art. 30. Qualora la Giunta od il Consiglio comunale non compiano le operazioni della revisione e dell'affissione delle liste entro i termini rispettivamente assegnati dagli articoli precedenti, il prefetto ne ordina l'esecuzione col mezzo di un commissario all'uopo delegato, a spese del comune.

Art. 31. Qualunque cittadino può appellare contro il rigetto di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale, e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione fatta nella lista.

L'appello deve essere presentato entro il giorno 20 aprile alla Commissione elettorale della provincia, e notificato entro lo stesso termine all'interessato, allorchè s'impugna un'iscrizione.

Può essere anche presentato all'ufficio comunale, affinchè sia trasmesso alla Commissione predetta, ed in tal caso il segretario comunale ne deve rilasciare ricevuta.

Art. 32. La Commissione per gli appelli elettorali è composta del prefetto, che la presiede, del presidente del Tribunale sedente nel capoluogo della provincia, o che ha giurisdizione sul medesimo, e di tre consiglieri provinciali.

Questi ultimi vengono eletti dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria. In questa votazione ciascun membro del Consiglio scrive sulla propria scheda soltanto due nomi, e si proclamano eletti i tre consiglieri che raccolgono maggior numero di voti

Art. 33. Spirato il termine di cui al precedente articolo 31, e non più tardi del 25 aprile, un esemplare della lista elettorale e dell'elenco di cui all'articolo 22, coi documenti relativi alle iscrizioni ed alle cancellazioni che avessero dato luogo a reclamo, e tutti gli atti d'appello devono essere trasmessi al presidente della Commissione provinciale.

L'altro esemplare della lista è conservato nella segreteria del comune.

Il presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli è pervenuta la lista, deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.

Delle liste e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione provinciale.

Art. 34. La Commissione provinciale, entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette le liste ed i documenti, si raduna per pronunziare sugli appelli di cui nell'art. 31.

Essa deve compiere l'esame degli appelli e decidere sui medesimi entro il mese di giugno.

Le decisioni della Commissione provinciale devono essere motivate.

Art. 35. Il giorno 30 giugno la Commissione provinciale decreta la definitiva approvazione della lista.

La lista deve essere pubblicata nel rispettivo comune non più tardi del 15 luglio, e rimanervi affissa fino ai 31 luglio.

Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'articolo 29, sono notificate agli interessati entro cinque giorni dalla pubblicazione della lista.

Art. 36. L'elezione dei deputati, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori inscritti nelle liste definitivamente approvate, ai termini dell'articolo precedente, prima che il Collegio sia dichiarato vacante.

Sino alla revisione dell'anno successivo, e salvo quanto è disposto nell'articolo 40, non possono farsi alle liste altre variazioni all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; ovvero della perdita o sospensione dell'elettorato politico, che risulti da sentenza passata in giudicato. Tali variazioni sono fatte a cura della Giunta municipale.

Spetterà inoltre alla Giunta municipale di introdurre nell'elenco di cui all'articolo 22 le variazioni necessarie, così per cancellare i nomi di quelli che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 14, come per iscrivere altri che nell'intervallo sieno caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Art. 37. Qualunque cittadino voglia impugnare una decisione pronunciata dalla Commissione provinciale, o dolersi di denegata giustizia, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli che danno appoggio al suo reclamo.

L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sopra cui il presidente della Corte d'appello indica un'udienza in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza, e con rito sommario.

Se coloro che reclamano sono gli interessati di cui nel capoverso dell'articolo 35, il sopraddetto ricorso con l'analogo decreto si deve, a pena di nullità, fra dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel capoverso medesimo, notificare alla parte interessata, qualora s'impugni l'iscrizione di uno o più elettori; od invece al prefetto, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno dalla lista.

Il termine sarà invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta nell'articolo 35, a pena di nullità, qualora il reclamo sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati nel precedente articolo.

In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello, conservano il diritto al voto tanto gli elettori che erano inscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati inscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione concorde del Consiglio comunale e della Commissione provinciale.

Art. 38. Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentino, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni.

Art. 39. Il Pubblico Ministero comunicherà immediatamente al sindaco le sentenze della Corte d'appello per curarne la esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza pronunziata dalla Corte d'appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente indica in via d'urgenza la udienza per la discussione della causa.

Art. 40. La Giunta municipale, appena le venga notificata la

proferita sentenza, fa nelle liste la prescritta rettificazione, allegandovi copia della sentenza medesima.

Art. 41. Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario si fanno in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'art. 521 del Codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.

Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui negli articoli 26, 31 e 32, hanno obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non risultino inscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

Colui il quale reclami per la iscrizione o cancellazione altrui, viene sottoposto a una multa da lire 50 a 100, qualora il suo reclamo sia dalla Corte dichiarato temerario.

Art. 42. Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la segreteria comunale o provinciale dove rispettivamente si trovano.

Una copia di esse, debitamente autenticata dalla Commissione provinciale, sarà conservata negli archivi della Prefettura.

Le liste devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del comune.

Chiunque può prendere copia delle liste elettorali in formazione e definitive, ed anche stamparle, e metterle in vendita.

Art. 43. Negli otto giorni che precedono quello fissato per la riunione dei Collegi elettorali, gli elettori ricevono dal sindaco un certificato comprovante l'inscrizione loro sulla lista, in base alla quale si precede all'elezione.

TITOLO III.

Dei Collegi elettorali.

Art. 44. Il numero dei deputati per tutto il Regno è di 508 ed è ripartito fra le diverse provincie nel modo seguente:

La provincia di Alessandria ne elegge n. 13 — Ancona 5 — Aquila 7 — Arezzo 5 — Ascoli Piceno 4 — Avellino 8 — Bari 11 — Belluno 3 — Benevento 5 — Bergamo 7 — Bologna 8 — Brescia 9 — Cagliari 7 — Caltanissetta 4 — Campobasso 7 — Caserta 14 — Catania 9 — Catanzaro 8 — Chieti 7 — Como 9 — Cosenza 10 — Cremona 6 — Cuneo 12 — Ferrara 4 — Firenze 14 — Foggia 6 — Forlì 4 — Genova 13 — Girgenti 6 — Grosseto 2 — Lecce 9 — Livorno 2 — Lucca 5 — Macerata 5 — Mantova 5 — Massa e Carrara 3 — Messina 8 — Milano 18 — Modena 5 — Napoli 18 — Novara 12 — Padova 6 — Palermo 11 — Parma 5 — Pavia 8 — Perugia 10 — Pesaro e Urbino 4 — Piacenza 4 — Pisa 5 — Porto Maurizio 3 — Potenza 10 — Ravenna 4 — Reggio Calabria 7 — Reggio Emilia 5 — Roma 15 — Rovigo 4 — Salerno 12 — Sassari 4 — Siena 4 — Siracusa 6 — Sondrio 2 — Teramo 5 — Torino 19 — Trapani 4 — Treviso 6 — Udine 9 — Venezia 6 — Verona 6 — Vicenza 7.

Art. 45. L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio di lista nei 135 Collegi la cui circoscrizione è determinata nella tabella annessa alla presente legge e che fa parte integrale di essa.

Ciascun Collegio elegge il numero dei deputati attribuitigli alla tabella medesima.

Art. 46. Il riparto del numero dei deputati per ogni provincia e la corrispondente circoscrizione dei Collegi devono essere riveduti per legge nella prima Sessione che succede alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale della popolazione del Regno. Il riparto è fatto in proporzione della popolazione delle provincie e dei Collegi accertata col censimento medesimo.

I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei comuni, mandamenti, circondari e provincie che abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita.

Art. 47. Ogni Collegio è diviso in sezioni. La divisione in sezioni è fatta per comuni in guisa che il numero degli elettori non sia superiore a 400, nè inferiore a 100 elettori inscritti.

Quando gli elettori inscritti in un comune siano in numero inferiore ai 100, si costituisce la sezione riunendo gli elettori a quelli dei comuni o di frazioni di comuni limitrofi.

Art. 48. La ripartizione del comune in sezioni è fatta dall'autorità comunale.

La costituzione delle sezioni comprendenti più comuni o frazioni di comuni, e la designazione del capoluogo della sezione, dove debbono riunirsi gli elettori, è fatta con decreto Reale.

Quando la lontananza del capoluogo della sezione o le condizioni della viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni aventi meno di 100 elettori, purchè il loro numero non scenda mai al di sotto di 50.

Art. 49. I Collegi elettorali sono convocati dal Re.

Dal giorno della pubblicazione del Regio decreto di convocazione dei Collegi, a quello stabilito per le elezioni, devono decorrere almeno quindici giorni.

Art. 50. Gli elettori votano nella sezione alla quale si trovano ascritti.

Non si possono convocare gli elettori di più che due sezioni nel medesimo fabbricato, ed ogni sezione deve avere una sala propria.

Art. 51. Il comune capoluogo di sezione fornisce al presidente dell'ufficio elettorale definitivo, ed a ciascuno dei presidenti se vi sono più uffici, un bollo municipale ed un numero di schede in carta bianca non inferiore al numero degli inscritti sulle liste elettorali della sezione stessa.

L'uso di altre schede è vietato.

Art. 52. In ciascuna sezione si costituisce un ufficio provvisorio, il quale è presieduto:

Nei luoghi dove risiede una Corte di appello, dal presidente e dai consiglieri della Corte per ordine di anzianità;

Nei luoghi dove non risiede una Corte d'appello, dal presidente, dai vicepresidenti, dai giudici effettivi od aggiunti, per ordine di anzianità, del Tribunale di circondario;

Negli altri luoghi, dai pretori e dai vicepretori, e se il comune non è capoluogo di mandamento, dai sindaci, dagli assessori e dai consiglieri comunali per ordine di anzianità.

Riunendosi nello stesso comune più sezioni, si osserva, per la presidenza provvisoria, la stessa regola; alla sezione più numerosa, che diventa la prima del comune, presiedono i superiori di grado, o i più anziani fra i pubblici ufficiali superiormente indicati.

Fanno da scrutatori provvisori due consiglieri del comune nel quale si raduna l'assemblea elettorale, estratti a sorte dalla Giunta municipale nel giorno precedente a quello delle elezioni, e i due più giovani fra gli elettori presenti.

Mancando i consiglieri comunali, vengono chiamati all'ufficio di scrutatori provvisori i due elettori più anziani fra i presenti.

L'ufficio provvisorio, composto del presidente e dei quattro scrutatori, nomina fra gli elettori il segretario, che ha voce consultiva.

Art. 53. L'ufficio provvisorio si costituisce alle ore 9 antimeridiane del giorno nel quale è indetta l'elezione.

Art. 54. La sala delle elezioni deve essere divisa in due compartimenti da un tramezzo non più alto di un metro, con un'apertura per il passaggio da un compartimento all'altro.

Nel compartimento dove si trova la porta d'ingresso stanno gli elettori durante la votazione; nell'altro siede l'ufficio elettorale.

La tavola dell'ufficio deve essere disposta in guisa che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione. Le tavole destinate alla scrittura delle schede devono essere isolate e collocate in modo da assicurare il segreto del voto.

Art. 55. Non può essere ammesso ad entrare nella sala delle elezioni chi non presenta volta per volta il certificato di cui all'articolo 43.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto di ottenerne dal sindaco un altro, sul quale deve però dichiararsi che è un duplicato.

Art. 56. Nessuno può entrare armato nella sala delle elezioni.

Art. 57. Non è ammesso a votare chi non trovasi inscritto nella lista degli elettori della sezione.

Questa lista, non che l'elenco di cui all'articolo 22, devono essere affissi nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

L'ufficio deve inoltre ammettere a votare coloro che si presentino muniti d'una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiari che essi fanno parte di quel Collegio, e coloro che dimostrino di essere nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 37 o che provino essere cessata la causa della sospensione di cui all'articolo 14.

La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del decreto di promozione ad ufficiale, e dagl'individui appartenenti ad altri corpi organizzati con la presentazione dell'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anteriori al decreto che convoca il Collegio.

Gli elettori non possono farsi rappresentare.

Art. 58. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Nessuna specie di forza armata, può, senza la sua richiesta, collocarsi nella sala della adunanza, o nelle vicinanze.

Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti di ottemperare alle sue richieste.

Questo articolo, in uno agli articoli 65, 66, 67, 69, 70, e agli articoli dall'86 al 98 del Titolo V, devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nelle sale delle sezioni.

Art. 59. Nella sala dove ha luogo la votazione e fino a che l'adunanza non sia sciolta, gli elettori non possono occuparsi d'altro oggetto che della elezione del deputato.

Art. 60. La sezione, purchè sieno presenti almeno venti elettori, elegge l'ufficio definitivo, composto di un presidente e quattro scrutatori.

Ciascun elettore scrive sulla propria scheda soltanto tre nomi, e si proclamano eletti i cinque che hanno ottenuto maggior numero di voti.

Colui che ha più voti è il presidente: a parità di voti si proclama eletto il maggiore di età.

L'ufficio così composto nomina il segretario, sciegliendolo fra gli elettori del Collegio presenti all'adunanza nell'ordine seguente:

a) Notai;
b) Cancellieri e vicecancellieri di Pretura;
c) Segretari e vicesegretari comunali;
d) Altri elettori.

Il segretario vota in quella sezione dove esercita l'ufficio.

Esso dev'essere rimunerato coll'onorario di lire venti, a carico del comune in cui ha sede l'ufficio elettorale.

Il processo verbale da lui rogato riveste, per ogni effetto di legge, la qualità di atto pubblico.

Art. 61. Se il presidente ricusa, od è assente, resta di pieno diritto presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti; il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente. In caso di rinuncia, o di assenza d'alcuno fra gli scrutatori, sono ad essi surrogati coloro che nello scrutinio ottennero maggior numero di suffragi, nell'ordine determinato dal numero dei suffragi medesimi.

Art. 62. Se alle ore 10 antimeridiane non sono incominciate le operazioni elettorali per la costituzione del seggio definitivo, e non si trovano nella sala dell'adunanza almeno 20 elettori per procedere alle operazioni medesime, il seggio provvisorio diventa definitivo. Esso nomina il segretario secondo le norme stabilite nell'articolo 60.

Art. 63. Appena accertata col processo verbale la costituzione del seggio definitivo, si estrae a sorte il nome di uno degli scrutatori, il quale deve firmare a tergo tante schede quanti sono gli elettori della sezione. Di mano in mano che lo scrutatore firma le schede, il presidente vi imprime il bollo municipale di cui all'articolo 51, e le pone in un'urna di vetro trasparente.

Se questo scrutatore si allontana dalla sala non può più firmare le schede, ed è sostituito da un altro scrutatore, pure estratto a sorte.

Si tiene nota nel processo verbale del nome degli scrutatori che firmano le schede, e del numero delle schede da ciascuno firmate.

Art. 64. Il presidente dell'ufficio dichiara aperta la votazione per la elezione del deputato; chiama, o fa chiamare, da uno degli scrutatori o dal segretario, ciascun elettore nell'ordine della sua inscrizione nelle liste, e, riconosciuta la sua identità, estrae dall'urna una scheda e gliela consegna spiegata.

Art. 65. L'elettore chiamato recasi ad una delle tavole a ciò destinate e sulla scheda consegnatagli scrive:

a) Quattro nomi nei Collegi che devono eleggere quattro o cinque deputati;

b) Tre nomi nei Collegi che devono eleggere tre deputati;

c) Due nomi nei Collegi che devono eleggere due deputati;

A ciascun nome l'elettore può aggiungere la paternità, la professione, il titolo onorifico e gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di uffici sostenuti.

Qualunque altra indicazione è vietata.

Se l'elettore, per l'eccezione di cui all'articolo 102, o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere la scheda, è ammesso a farla scrivere da un altro elettore, di sua confidenza; il segretario lo fa risultare sul verbale, indicandone il motivo.

Art. 66. Scritta la scheda, l'elettore la consegna piegata al presidente che la depone in una seconda urna di vetro trasparente, collocata sulla tavola dell'ufficio, visibile a tutti.

A misura che si depongono i voti nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista, che deve contenere i nomi e le qualificazioni di tutti gli elettori della sezione.

Art. 67. Gli elettori che si presentano dopo l'appello ricevono dal presidente la scheda, e votano nel modo sopra indicato.

La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle 4 pomeridiane. Tuttavia non può, egualmente a pena di nullità, essere chiusa, se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dell'appello e se non hanno potuto votare tutti gli elettori presenti nella sala.

Art. 68. Compiute le operazioni di cui negli articoli precedenti, e trascorse le ore in essi rispettivamente indicate, il presidente dichiara chiusa la votazione. Aperta quindi l'urna e riscontrato il numero delle schede scritte dai votanti, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta voce e la fa passare allo scrutatore eletto col minor numero di voti.

Gli altri scrutatori, fra i quali dev'essere chi ha firmato le schede ed il segretario, notano, ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico, il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Finita quest'operazione, si numerano anche le schede rimaste nella prima urna, e si riscontra se corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato.

Qualora si verifichino differenze, se ne prende nota nel processo verbale.

Art. 69. Sono nulle:

1° Le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni oltre quelle di cui all'art. 65;

2° Quelle che non portano la firma ed il bollo di cui all'articolo 68;

3° Quelle che portano o contengono segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante.

Si hanno come non scritti sulla scheda i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei deputati per i quali l'elettore ha facoltà di votare; in entrambi i casi la scheda resterà valida nelle altre parti.

Se nella scheda è segnato più volte il nome di uno stesso candidato, nel computo dei voti esso viene calcolato una volta sola.

Art. 70. L'ufficio di ciascuna sezione pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevano intorno alle operazioni della sezione, e sulla metà delle schede.

Tre membri almeno dell'ufficio devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Nel verbale, da stendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte e delle decisioni motivate, proferite dall'ufficio. Le schede bianche, le nulle, le contestate in qualsiasi modo e per qualsivoglia causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste, devono essere vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio, ed annesse al verbale.

Subito dopo lo scrutinio dei suffragi, le altre schede sono arse in presenza dell'adunanza, eccetto che dieci elettori almeno non protestino contro la non sincera lettura delle schede, o contro la sostituzione di esse. In tal caso tutte le schede, vidimate come sopra, vengono annesse al verbale, in plico suggellato.

È riserbato alla Camera dei deputati di pronunziare sui reclami giudizio definitivo.

Art. 71. L'ufficio della sezione dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale, sottoscritto, seduta stante, dai suoi membri; dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare autentico dei verbali è depositato nella segreteria del comune dove si raduna la sezione.

Nella stessa segreteria sono depositate per otto giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza, le liste elettorali della sezione che contengono il riscontro dei votanti ordinato nel precedente articolo 66.

Art. 72. Il presidente, o per esso uno degli scrutatori di ciascuna sezione, reca immediatamente un altro esemplare del verbale, colle schede e carte di cui all'articolo 70, all'ufficio della prima sezione del Collegio.

Art. 73. Il presidente dell'ufficio della prima sezione del Collegio, in unione ai presidenti delle altre sezioni intervenuti alla adunanza, o agli scrutatori che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare l'operato, e pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvi i reclami, sui quali è provveduto ai termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 70.

Il segretario della prima sezione diventa segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni sovraindicate basta la presenza dei due terzi di coloro che hanno qualità d'intervenirvi.

Art. 74. Il presidente dell'ufficio della prima sezione proclama, in conformità delle deliberazioni dell'adunanza dei presidenti, eletti nel limite del numero dei deputati assegnati al Collegio, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purchè questo numero oltrepassi l'ottavo del numero degli elettori iscritti.

Art. 75. Se tutti i deputati assegnati al Collegio non sono stati eletti nella prima votazione, il presidente dell'ufficio della prima sezione proclama, in conformità alle deliberazioni dell'adunanza dei presidenti, il nome dei candidati che ottennero maggiori voti in numero doppio dei deputati che rimangono da eleggere; e nel giorno a ciò stabilito dal Regio decreto di convocazione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati stessi.

Anche in questa elezione di ballottaggio l'elettore scrive sulla propria scheda:

Quattro nomi nei Collegi in cui restano da eleggere cinque deputati;

Negli altri Collegi tanti nomi quanti sono i deputati che rimangono da eleggere.

Art. 76. L'intervallo fra l'una e l'altra votazione non deve in nessun caso essere maggiore di otto giorni, nè minore di quattro.

Art. 77. Nella seconda votazione gli uffici definitivi, costituiti per la prima, presiedono alle operazioni elettorali, le quali devono compiersi colle stesse formalità prescritte negli articoli precedenti. Nella seconda votazione, però, l'appello degli elettori comincia alle 10 antimeridiane.

I suffragi non possono cadere che sopra i candidati fra i quali ha luogo il ballottaggio.

Si hanno per eletti i candidati che raccolgono il maggior numero di voti validamente espressi.

Art. 78. A parità di voti, il maggiore d'età fra i candidati ha la preferenza.

Art. 79. L'adunanza dei presidenti, a senso del precedente articolo 73, stende il verbale dell'elezione prima di sciogliersi e lo indirizza al Ministro dell'Interno entro giorni tre dalla sua data.

Una copia del processo verbale è depositata entro lo stesso termine alla cancelleria del Tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione si trova la prima sezione del Collegio elettorale.

Questo esemplare deve essere certificato conforme all'originale dai membri dell'adunanza dei presidenti.

Art. 80. Quando per qualsiasi causa resti vacante un Collegio, esso dev'essere convocato nel termine di un mese.

Dal giorno della pubblicazione del Regio decreto di convocazione del Collegio a quello stabilito per la elezione devono decorrere quindici giorni almeno.

Se per effetto di tali vacanze si abbiano nel Collegio ad eleggere cinque deputati, l'elettore scrive quattro nomi sulla sua scheda: negli altri casi scrive tanti nomi quanti sono i deputati da eleggere.

TITOLO IV.

Dei deputati.

Art. 81. Chiunque può essere eletto deputato, purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto, e salve le disposizioni delle leggi 3 luglio 1875, n° 2710 (Serie 2ª), e 13 maggio 1877, n. 3830 (Serie 2ª).

Art. 82. Ogni funzionario e impiegato Regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

Art. 83. Non sono eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci e i membri dei Capitoli.

Art. 84. Il deputato eletto da più Collegi deve dichiarare alla Camera, fra otto giorni dopo che essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale sia il Collegio di cui egli intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione entro questo termine, la Camera procede per estrazione a sorte alla designazione del Collegio che deve eleggere un nuovo deputato.

Art. 85. La Camera dei deputati ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni dei propri membri.

TITOLO V.

Disposizioni generali e penali.

Art. 86. Oltre i casi nei quali la legge fa derivare da condanne penali la sospensione dell'esercizio del diritto elettorale pel tempo in essa indicato, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile e del diritto a chiederne il riconoscimento:

1° I condannati a pene criminali, se non ottengono la riabilitazione;

2° I condannati a pene correzionali per reati di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia, e frode d'ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, qualunque specie di falso, falsa testimonianza e calunnia, non che per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione di cui è parola nell'art. 847 del Codice di procedura penale.

Art. 87. Sono incapaci di esercitare il diritto di elettore e di eleggibile coloro i quali furono condannati pel reato di oziosità, vagabondaggio e mendicità.

Tale incapacità cesserà un anno dopo espiata la pena.

Art. 88. Sono pure incapaci di essere elettori o eleggibili:

I commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento;

Coloro che sono in istato d'interdizione o inabilitazione per infermità di mente;

Coloro che sono ricoverati negli Ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti di pubblica beneficenza e delle Congregazioni di carità.

Art. 89. Chiunque, attribuendosi falsamente una qualità o un censo, o facendo scientemente uso di documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni, o con qualsiasi artifizio atto ad ingannare, ottiene per sè o per altri la inscrizione nelle liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di uno o più elettori, è punito col carcere da tre mesi ad un anno e con una multa da lire 500 a 2000.

La stessa pena è applicata, ma non mai nel minimo del grado, ad ogni persona rivestita di pubblica qualità, che scientemente opera la indebita inscrizione o cancellazione.

Colla pena medesima è punita ogni alterazione, sottrazione, o rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per l'uso prescritto dalla legge.

Art. 90. Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 1000.

L'elettore che per dare o negare il voto elettorale, o per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o promesse, o ha ricevuto danaro o altra utilità, è punito colla pena medesima.

Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o il pagamento di cibi e bevande ad elettori, o di rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali; ma la pena viene in tal caso ridotta alla metà.

Art. 91. Chiunque usi minaccia ad un elettore od alla sua famiglia di notevole danno o della privazione di una utilità per costringerlo a votare in favore di determinata candidatura o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della multa sino a lire 1000, o nei casi più gravi col carcere sino a mesi sei.

Alle pressioni nel nome collettivo di classi di persone, o di associazioni, è applicato il massimo della pena.

Art. 92. I pubblici uffiziali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica Amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni direttamente, o col mezzo di istruzioni date alle persone da loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, sono puniti con multa da lire 500 a 2000, o, secondo la gravità delle circostanze, col carcere da tre mesi ad un anno.

La predetta multa o il carcere si applicano ai ministri di un culto, che si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto, o in riunioni di carattere religioso, o con promesse o minacce spirituali, o colle istruzioni sopraindicate.

Art. 93. Chiunque con violenze, o vie di fatto, o con tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, con oltraggi ai membri dell'uffizio nell'atto dell'elezione, ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elettorale, colla dispersione delle schede, o con altri mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali, o turba la libertà del voto, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e con una multa estensibile a lire 5000.

Art. 94. Chiunque senza diritto s'introduce durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, è punito con multa estensibile a lire 200, e col doppio di questa multa chi s' introduce armato nella sala elettorale, ancorchè sia elettore o membro dell'uffizio.

Colla stessa pena della multa estensibile sino a lire 200 è punito chi, nella sala dove si fa l'elezione, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se richiamato all'ordine dal presidente non obbedisce.

Art. 95. Chiunque, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto di elettore, o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali, è punito col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 1000.

Chi nel corso delle operazioni elettorali, e prima della chiusura definitiva del verbale, è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od incaricato di scrivere il voto per un elettore che non può farlo da sè, vi scrive un nome diverso da quello indicatogli, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e con multa da lire 500 a 2000.

Se il colpevole fa parte dell'uffizio elettorale, la pena è elevata al doppio.

Art. 96. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ammette scientemente a votare chi non ne ha il diritto, o ricusa di ammettere chi lo ha, è punito col carcere estensibile ad un anno, e con multa estensibile a lire 1000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrarie alla legge dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità dell'elezione, o ne muta il risultato, o dolosamente si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione o della trasmissione dei verbali all'autorità competente, è punito col carcere estensibile a due anni e con multa estensibile a lire 2000.

Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inscrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori è punito col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire mille.

Art. 97. Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei reati contemplati nel presente titolo.

Le autorità giudiziarie procedono alla istruzione del processo e raccolgono le prove, ma in caso di elezione non può farsi luogo al giudizio sino a che la Camera elettiva non abbia emesso su di essa le sue deliberazioni.

L'azione penale si prescrive fra mesi sei dalla data del verbale ultimo dell'elezione, o dall'ultimo atto del processo.

Dall'arrivo degli atti alla Camera, o durante la inchiesta che essa ordini, sino alla definitiva deliberazione della Camera stessa sulla elezione, la prescrizione rimane sospesa.

Ordinata un'inchiesta dalla Camera, la Commissione ha diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, una indennità.

Ai testimoni delle inchieste ordinate dalla Camera sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità od il rifiuto su materia punibile.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 110 della legge 20 marzo 1865, allegato *A*, sull'amministrazione comunale e provinciale.

Art. 98. Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengano commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tale qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge, o per la gravità del caso, venga dal giudice irrogata la pena del carcere, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffizi per un tempo non minore di un anno nè maggiore di cinque.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di cinque, nè maggiore di dieci anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del Codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

TITOLO VI.
Disposizioni transitorie.

Art. 99. Sono elettori coloro che innanzi all'attuazione della legge sull'obbligo dell'istruzione conseguirono il certificato d'aver superato con buon esito l'esame della seconda classe elementare nelle scuole pubbliche.

Art. 100. Nelle liste elettorali che verranno formate in esecuzione della presente legge, durante due anni dalla promulgazione della legge stessa, saranno inscritti anche coloro i quali non trovandosi nelle condizioni espresse nell'articolo precedente ne presenteranno domanda alla Giunta comunale nei termini indicati nel titolo II della presente legge.

La domanda, che deve contenere la indicazione della paternità ed età, del domicilio, della condizione e dello scopo, sarà scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e tre testimoni.

Il notaio nell'autenticazione dichiarerà di aver veduto scrivere e firmare la domanda in presenza sua e dei testimoni.

Tanto la domanda quanto l'autenticazione saranno stese in carta libera, e non daranno luogo ad altre spese che a quella di 50 centesimi di emolumento a favore del notaio.

Art. 101. I reclami contro le iscrizioni fatte in conformità dell'articolo precedente dovranno essere presentati alla Giunta comunale, la quale potrà stabilire che il cittadino si rechi personalmente al suo cospetto per iscrivere e firmare una protesta contro le allegazioni del reclamo.

Ove l'elettore non si presenti, o rifiuti di scrivere, sarà cancellato dalla lista elettorale.

Art. 102. Coloro che al tempo della promulgazione della presente legge trovinsi inscritti sulle liste elettorali, in forza del disposto del numero 3° (capoverso) dell'articolo 1 della legge elettorale del 17 dicembre 1860, nonchè dell'articolo 18 della legge sulla ricchezza mobile del 23 giugno 1877, n. 3903 (Serie 2ª), vi sono mantenuti finchè non perdano alcuno degli altri requisiti richiesti da questa legge per l'esercizio dell'elettorato.

Art. 103. Quindici giorni dopo la promulgazione della presente legge, le Giunte comunali procederanno alla formazione di una lista complementare, nella quale dovranno comprendere tutti i cittadini che, per effetto di questa legge, acquistano il diritto all'elettorato.

Per la formazione della lista complementare si procederà con le norme indicate nel titolo II della presente legge.

Art. 104. I termini stabiliti nel detto titolo per le domande, le affissioni, le decisioni, i reclami e gli appelli decorreranno dalla data del manifesto della Giunta.

Per la formazione della prima lista tali termini potranno venire ridotti per decreto Reale nel seguente modo, accordando:

Quindici giorni per la domanda d'inscrizione dei cittadini nelle liste elettorali;

Dieci giorni pei lavori della Giunta municipale;

Dieci giorni pei reclami contro l'operato della Giunta;

Dieci giorni per le deliberazioni del Consiglio comunale;

Dieci giorni per l'appello contro le deliberazioni del Consiglio;

Cinque giorni per l'invio dei reclami alla Commissione provinciale;

Venticinque giorni per le operazioni della Commissione provinciale.

Art. 105. La lista complementare, fusa insieme con la lista formata in virtù della legge 17 dicembre 1860, costituirà, per ciascun comune, la lista permanente di che all'articolo 45 della presente legge.

Art. 106. Nelle prime elezioni alle quali sarà applicata questa legge non sarà cagione di nullità il fatto che in una sezione si trovi inscritto un numero di elettori maggiore o minore di quello richiesto dagli articoli 47 e 48.

Art. 107. Sino all'approvazione definitiva delle liste, di cui agli articoli 103 e 104, e al decreto Reale che convoca i Collegi per le elezioni ad una nuova Legislatura, le elezioni dei deputati continueranno ad essere fatte secondo la legge del 17 dicembre 1860, che s'intenderà da quel giorno pienamente abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 24 settembre 1882.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

NB. *La* **Tabella delle circoscrizioni elettorali**, *di cui all'articolo* 45, *sarà stampata in apposito foglio di Supplemento a questo numero.*

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduta la legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3ª), che provvede per l'abolizione del corso forzoso;

Veduti gli articoli 58 e 68 del regolamento approvato con R. decreto 16 giugno 1881, n. 253 (Serie 3ª), in esecuzione della legge dianzi accennata;

Veduto l'art. 5 della legge 25 dicembre 1881, n. 534 (Serie 3ª), col quale il Governo è autorizzato a surrogare con altri biglietti quelli già emessi dal Consorzio degli Istituti di emissione divenuti logori e fuori di uso;

Veduto il R. decreto 19 settembre 1882, n. ..... (Serie 3ª), che pubblicò i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti da lire 20 e da lire 1000 da emettersi in sostituzione dei biglietti consorziali di eguali tagli non più atti alla circolazione;

Ritenuta la dimostrata necessità ed urgenza di provvedere pel servizio di scorta dei biglietti da lire 20 e da lire 1000, da emettersi gradualmente ed a seconda del bisogno, in sostituzione di altri degli stessi tagli divenuti logori e fuori d'uso;

Sentita la Commissione permanente istituita con la legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3ª);

D'accordo col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Determina:

L'Amministrazione del Tesoro è autorizzata a provvedere per scorta e ad emettere in sostituzione dei biglietti consorziali di eguali tagli divenuti logori e non più atti alla circolazione, e sotto l'osservanza del disposto dagli articoli 58 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 16 giugno 1881, n. 253 (Serie 3ª), altri biglietti da lire 20 e da lire 1000 aventi i segni e distintivi caratteristici approvati con R. decreto 19 settembre 1882, n....., (Serie 3ª), e ripartiti nelle misure seguenti:

Biglietti da lire 20. — N. 400,000 pel valore di lire 8,000,000, divisi in quaranta serie, dalla 431ª alla 470ª inclusive, e ciascuna di esse composta di 10,000 biglietti numerati da 1 a 10,000;

Biglietti da lire 1000. — N. 20,000 pel valore di lire 20,000,000, divisi nelle due serie 25ª e 26ª, composta ciascuna di 10,000 biglietti numerati da 1 a 10,000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Dato a Roma addì 25 settembre 1882.

Il Ministro: A. MAGLIANI.

Un foglio di Supplemento a questo numero contiene:

1° *Tabella delle circoscrizioni elettorali* annessa al testo unico della legge elettorale 22 gennaio 1882, num. 593 (Serie 3ª), approvato con R. decreto 24 settembre 1882, n. 999 (Serie 3ª);

2° *Notificazione* della Direzione Generale del Debito Pubblico (3ª pubblicazione) con cui si fa noto che fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle rendite ivi designate, e fatta domanda affinchè ne vengano rilasciati dei nuovi.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La *Pall Mall Gazette* discorrendo del còmpito dell'Inghilterra in Egitto dice che l'opera di riorganizzazione sarà incominciata senza ritardo, ma che coloro i quali pretendono con tanta sicurezza che, perchè gli inglesi hanno vinto Araby, essi sono perfettamente liberi di fare ciò che vogliono, presumono troppo della indifferenza dell'Europa.

" Se noi abbiamo avuto campo aperto di combattere i ribelli egiziani ciò avvenne perchè si è prestato fede ai nostri ministri, i quali affermarono nel modo più positivo che noi non avevamo la intenzione di modificare la situazione dell'Egitto a vantaggio esclusivo dell'Inghilterra e con detrimento dei suoi vicini. E coloro che pretendono che una occupazione militare indefinita dell'Egitto non costituisce una violazione degli impegni assunti al principio delle ostilità non hanno che da rammentare le proposte fatte nel 1878 dall'Inghilterra al Congresso di Berlino, proposte che hanno avuto il risultato di abbreviare la occupazione della Bulgaria da parte dei russi.

" Senza dubbio l'Inghilterra è libera di fare molto in Egitto; ma quante volte essa modificasse lo *statu quo* al punto di intaccare gli impegni internazionali esistenti, una potenza qualunque, fondandosi sul principio della circolare di lord Salisbury, potrebbe rifiutarsi di riconoscere la validità di ciò che saremo per fare, fino a quando noi non abbiamo ottenuto la sanzione di tutte le potenze che hanno cooperato all'accomodamento primitivo.

" Non vogliamo già dire che tutte le potenze, o qualcuna di esse, insisteranno perchè noi manteniamo tutti quegli impegni. Il " fatto compiuto „ è un poderoso argomento, ma la nostra posizione sarebbe moralmente e diplomaticamente insostenibile se noi volessimo rifiutarci di riconoscere l'autorità del concerto europeo nelle questioni di interesse internazionale. „

Nel *Journal de Saint-Pétersbourg* è detto che gli ultimi ostacoli alla pacificazione dell'Egitto sono tolti, ed accenna al fatto che lord Dufferin ha già informato la Porta non potersi più trattare di stipulare convenzioni per la cooperazione delle truppe inglesi e turche, dovendo le prime essere prossimamente richiamate.

" Questa dichiarazione dimostra, prosegue il foglio russo, che il governo britannico considera la sua missione speciale come quasi terminata, e aspetta soltanto il giorno che non ci saranno più insorti in armi, per ritirare le sue truppe e riconsegnare al kedivé il governo del paese, essendo le questioni di diritto e le questioni politiche, sollevate dall'ultima insurrezione, di competenza dell'Europa.

" Tali questioni richiederanno delle deliberazioni serie e lunghe. Bisognerà risalire alle cause degli avvenimenti di questi ultimi anni per trovare i palliativi mercè dei quali sieno prevenute nuove turbolenze. „

La *Kreuzzeitung* scrive che uno scambio di idee ha luogo in questo momento, almeno tra alcune delle grandi potenze, circa la sistemazione della questione egiziana.

Soltanto dopo che i governi si saranno anticipatamente intesi, da gabinetto a gabinetto, sulla soluzione della questione, la Conferenza di Costantinopoli sarà chiamata anch'essa ad occuparsene. Questa del resto è la procedura che i governi hanno ognora seguita da che si è radunata la Conferenza.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Rovigo, 26. — Il Consiglio provinciale mise a disposizione del prefetto lire 100,000 per anticipazione sulle spese rese necessarie dall'inondazione, e per soccorso agl'inondati, lire 25,000 a fondo perduto, estensibili a lire 50,000, a giudizio della Deputazione.

Firenze, 26. — La Deputazione provinciale ha votato lire 10,000 in favore degl'inondati del Veneto.

Bassano, 26. — È giunto l'on. Ministro Baccarini; fu ricevuto dalle autorità. Visitò Solagna, Nove e Cortigliana; oggi ritorna a Padova.

Chieti, 26. — Il Consiglio provinciale stanziò lire 1000 in soccorso degl'inondati poveri del Veneto.

Venezia, 26. — Dalle notizie fin qui raccolte sembra che le spese a carico dello Stato rese necessarie dall'inondazione siano di circa 4 milioni.

Londra, 26. — Il *Times* respinge i consigli della Germania di regolare con essa la questione d'Egitto, abbandonando l'amicizia della Francia. La sistemazione della questione egiziana esigerà il mantenimento dell'autorità inglese, forse indefinitamente, ma l'Inghilterra non agirà contro gli interessi della Francia.

Cairo, 26. — Dicesi che il generale Wolseley ritornerà prossimamente in Inghilterra. 8000 inglesi soltanto resterebbero in Egitto. Parlasi di una larga amnistia.

Londra, 26. — Il *Times* ha dal Cairo: « I beduini ruppero il canale d'acqua dolce verso Nefiche. »

Firenze, 26. — Sua Maestà il Re stasera ritorna da San Rossore.

Vienna, 26. — È smentito che si sieno verificati casi di colèra a Gratz, o in genere nella Stiria.

Cairo, 26. — Nel ricevimento ufficiale il kedivé ricusò di accogliere alcuni compromessi nella ribellione. Il kedivé, rivolgendosi ai pascià ed ai bey, disse loro che il primo che si occuperà di politica sarà severamente punito.

Cairo, 26. — L'illuminazione di iersera riuscì splendida. Il kedivé percorse in carrozza le strade della città, scortato da un distaccamento. L'accoglienza fu rispettosa.

Londra, 26. — Si attendono domani informazioni da Malet che permetteranno al governo di prendere delle decisioni. Si crede che il governo potrà comunicare le sue vedute alle potenze sulla sistemazione dell'Egitto al principio della prossima settimana. Furono intavolate trattative per una soluzione; ma finora non si trattò nè di Conferenza, nè di Congresso.

Costantinopoli, 26. — Una Nota della Porta consegnata ieri a lord Dufferin riconosce l'invio delle truppe in Egitto essere oramai inutile. Aggiunge che l'azione militare essendo terminata, la Turchia spera che lo sgombero dell'Egitto comincerà prossimamente, e domanda quali sieno i provvedimenti presi a questo scopo.

Tunisi, 26. — 400 predatori attaccarono presso Kairuan 60 cavalieri della Compagnia francese che accompagna la missione topografica. Il comandante francese fu ucciso; sette uomini furono posti fuori di combattimento. Le perdite dei predatori ascendono ad una trentina di uccisi e ad una cinquantina di feriti.

NOTIZIE DIVERSE

Verona a Sua Maestà il Re. — Il sindaco di Verona ha spedito il seguente dispaccio:

Al Primo Aiutante di S. M. — Firenze.

Prego di presentare a S. M. il seguente:

« *Maestà*,

« Nell'immensità dell'infortunio che colpì la città di Verona fu come raggio di sole la Vostra venuta, o Sire, e quella dell'Augusto Vostro fratello, il Duca di Aosta.

« La Vostra presenza nel desolato momento recò supremo conforto, destò viva e perenne gratitudine, e fe' più saldi quei vincoli d'affetto che stringono il Vostro popolo alla prode e pietosa Casa di Savoia.

« Sono questi i sentimenti che io Vi presento, o Sire, in nome della commossa Verona, che terrà scolpito il giorno della Vostra venuta nel cuore de'suoi cittadini.

« CAMUZZONI, *Sindaco*. »

Decessi. — La *Sicilia Cattolica* annunzia la morte di monsignor Carmelo Valenti, vescovo di Mazzara. Era nato in Marineo, archidiocesi di Palermo, il 2 marzo 1798. Appartenne alla Congregazione del Santissimo Redentore, e fu rettore del Collegio di Palermo. Venne preconizzato vescovo nel Concistoro del 27 settembre 1858. Si segnalò per beneficenze e virtù pastorali.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 26 settembre.

STAZIONI	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	nebbioso	—	17,2	11,0
Domodossola	piovoso	—	14,1	9,9
Milano	coperto	—	18,5	12,7
Verona	—	—	—	—
Venezia	coperto	calmo	19,0	14,4
Torino	coperto	—	15,0	11,7
Parma	nebbioso	—	18,0	12,1
Modena	piovoso	—	17,9	13,0
Genova	3[4 coperto	calmo	20,7	14,5
Pesaro	coperto	calmo	19,5	14,3
P. Maurizio	3[4 coperto	calmo	20,6	14,4
Firenze	piovoso	—	19,6	14,0
Urbino	1[2 coperto	—	14,9	13,6
Ancona	3[4 coperto	mosso	20,8	16,3
Livorno	1[4 coperto	mosso	17,9	15,5
Perugia	coperto	—	18,0	11,9
Camerino	coperto	—	16,4	9,8
Portoferraio	1[2 coperto	mosso	20,0	15,0
Aquila	coperto	—	15,9	11,9
Roma	3[4 coperto	—	18,6	16,3
Foggia	1[2 coperto	—	21,7	16,2
Napoli	coperto	mosso	21,0	16,1
Portotorres	1[2 coperto	calmo	—	—
Potenza	coperto	—	20,5	11,0
Lecce	1[2 coperto	—	26,4	21,0
Cosenza	3[4 coperto	—	25,0	12,0
Cagliari	1[4 coperto	calmo	23,5	17,0
Catanzaro	1[4 coperto	—	23,9	18,2
Reggio Cal.	1[4 coperto	legg. mosso	27,9	20,9
Palermo	1[4 coperto	calmo	30 6	16,5
Caltanissetta	sereno	—	21,5	13,0
P. Empedocle	sereno	calmo	27,5	16,8
Siracusa	1[4 coperto	mosso	23,9	18,5

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 26 settembre 1882.

La depressione del Tirreno si è portata sull'alto Adriatico (754 mm.).

Ieri pioggie in quasi tutta Italia. Venti forti meridionali al sud, settentrionali al nord.

Stamane cielo nuvoloso; venti forti del 3° quadrante.

Mare agitato nel Tirreno.

Probabilità: tempo cattivo al nord; venti dominanti intorno al ponente da freschi a forti.

Osservatorio del Collegio Romano — 26 settembre 1882.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49^m,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	758,2	759,2	759,5	759,8
Termomet. esterno (centigrado)	17,0	21,2	21,0	18,0
Umidità relativa....	84	59	52	78
Umidità assoluta...	12,05	10,96	9,62	12,03
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	WNW. 4	SW. 12	SW. 17	S. 10
Stato del cielo.......	8. cumuli	6. cumuli	4. cumuli	0. sereno cumuli all'orizz.

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. = 21,7 C. = 17,4 R. \| Min. = 16,3 C. = 13,0 R.
Pioggia in 24 ore: mm. 19,1.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 27 settembre 1882.

VALORI	GODIMENTO DAL	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1° gennaio 1883	—	—	88 55	88 47 ½	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860/64	1° aprile 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	93 95
Prestito Romano, Blount	»	—	—	—	—	—	—	—	—	91 70
Detto Rothschild	1° giugno 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	92 55
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	1° aprile 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1882	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	—	500 »	350 »	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° gennaio 1882	1000 »	750 »	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	1° luglio 1882	1000 »	1000 »	—	—	—	—	—	—	1062 »
Banca Generale	»	500 »	250 »	—		581 »	580 »	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	—	1000 »	700 »	—	—	—	—	—	—	—
Società Gen. di Cred. Mobiliare Italiano	—	500 »	400 »	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	1° aprile 1882	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° luglio 1882	500 »	250 »	—	—	650 »	649 50	—	—	—
Banca Tiberina	—	250 »	125 »	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	—	500 »	250 »	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	—	500 »	500 »	447 »	446 50	—	—	—	—	—
Fondiaria (Incendi)	—	500 »	100 oro	—	—	—	—	—	—	—
Idem (Vita)	—	250 »	125 oro	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	1° luglio 1882	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	963 »
Obbligazioni detta	»	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Società italiana per condotte d'acqua	1° gennaio 1882	500 oro	250 oro	—	—	—	—	—	—	526 »
Anglo-Romana per l'illuminaz. a Gas	»	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	898 »
Compagnia Fondiaria Italiana	—	150 »	150 »	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari	1° luglio 1882	250 »	125 »	—	—	—	—	—	—	290 »
Telefoni ed applicazioni elettriche	1° dicembre 1881	100 »	100 »	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° luglio 1882	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	460 »
Obbligazioni dette	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 per cento (oro)	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde, az. di preferenza	—	250 »	250 »	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferrovie Sarde nuova emiss. 3 0/0	1° aprile 1881	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	271 »
Az. Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90			
Marsiglia	90	100 27½	100 »	—
Lione	90			
Londra	90	25 32	25 27	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 lire	—	20 37	20 35	—
Sconto di Banca 5 0/0	—	—	—	—

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0/0 (2° sem. 1882) 90 70, 72 1/2 cont.
Parigi *chèques* 101 20.
Banca Generale 580 fine.
Cartelle cred. fond. Banco S. Spirito 446 50.

Per il Sindaco: A. MARCHIONNI.

AVVISO D'ASTA

per vendita di stabili e di piante d'alto fusto della Prebenda parrocchiale di Andrate.

In dipendenza del decreto ventun marzo milleottocentottantadue del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Si rende noto

Che alle ore otto antimeridiane del giorno di lunedì sedici ottobre p. v., in una sala della Canonica del comune di Andrate,

Il parroco di Andrate,

Col ministero del notaio sottoscritto, procederà a mezzo d'incanti pubblici alla vendita di stabili e di piante d'alto fusto, situati sul territorio di Andrate, e d'una vigna su quello di Borgofranco d'Ivrea, di proprietà della prebenda parrocchiale, divisi in lotti e descritti nella perizia del geometra Pietro Mania, in data 13 settembre 1881, cioè:

I. **Stabili** (*escluse le piante entrostanti di cui segue la descriz. al n. II*).

N. d'ord.	NATURA	Regioni	SUPERFICIE Metrica Are	Cent.	Antica Gior.	Tav.	Piedi	Estimo Lire	
1	Tenimento Costa . . .	Cambussino	22	03	»	58	»	580	»
2	Castagneto e prato . .	Id.	17	47	»	45	»	500	»
3	Prato castagneto. . .	Id.	38	94	»	97	»	1000	»
4	Id. . . .	Id.	36	34	»	95	4	1000	»
5	Prato con cascina . .	Id.	74	84	1	96	»	2500	»
6	Prato castagneto. . .	Id.	39	62	1	04	»	1000	»
7	Id. . . .	Id.	44	16	1	10	6	1100	»
8	Id. . . .	Id.	40	83	1	07	»	1100	»
9	Id. . . .	Id.	50	68	1	33	2	1320	»
10	Prato detto Quaro . .	Salamia	19	43	»	51	»	1000	»
11	Id. . .	Id.	19	05	»	50	»	1000	»
12	Id. . .	Id.	19	05	»	50	»	1000	»
13	Prato detto della Croce.	Id.	25	62	»	67	3	1350	»
14	Prato, parte a levante } Pianetto	Id.	14	12	»	37	1	750	»
15	Prato, parte a mezzodì } Pianetto	Id.	14	09	»	37	»	750	»
16	Prato, parte a nord } Pianetto	Id.	14	09	»	37	»	750	»
17	Prato detto La Borassa.	Id.	29	59	»	77	8	1550	»
18	Campo, parte a nord. .	Id.	7	81	»	20	6	400	»
19	Id. . .	Id.	8	»	»	21	»	400	»
20	Id. . .	Id.	8	»	»	21	»	400	»
21	Campo, parte a mezzodì	Id.	8	»	»	21	»	400	»
22	Campo	Id.	11	52	»	30	3	600	»
23	Prato e campo. . . .	Id.	9	24	»	24	3	360	»
24	Campo, parte a nord .	Id.	8	38	»	22	»	450	»
25	Campo, in metà . . .	Id.	8	38	»	22	»	450	»
26	Campo a mezzodì. . .	Id.	8	38	»	22	»	450	»
27	Campo e ripa a nord .	Id.	5	36	»	14	2	300	»
28	Campo e ripa a mezzodì	Id.	5	36	»	14	2	300	»
29	Prato castagneto Cambolengo	Villa	3	81	»	10	»	280	»
30	Prato castagn. Campas.	Cambussino	21	52	»	56	6	1100	»
31	Castagneto gerbido, pascolo	Fraguci	57	53	1	51	»	1200	»
32	Castagneto, pascolo. .	Id.	8	»	»	21	»	220	»
33	Castagneto con cascina.	Serolo	83	13	2	18	2	4000	»
34	Castagneto e cespugli .	Rossanna	11	56	»	30	4	600	»
35	Prato detto Il Cuneo .	Id.	9	33	»	24	6	500	»
36	Castagneto e prato . .	Id.	39	12	»	02	8	1600	»
37	Prato	Migliale	5	33	»	14	»	250	»
38	Prato, castagneto, pascolo gerbido . . .	Tecchiale	49	91	1	31	»	1560	»
39	Prato	Fava	14	16	»	37	2	700	»
40	Prato con cascina . .	Leyleva	62	87	1	65	»	2700	»
41	Prato	Chiapetto	34	04	»	89	4	1300	»
42	Prato detto Il Chioso .	Salamia	47	59	1	24	11	2750	»
43	Vigna, territorio Borgofranco.	Chianlungo	53	44	1	40	3	1400	»
							Totale. . . L.	42920	»

II. **Piante castagno.**

N. d'ord.	Numero delle piante	Luogo in cui si trovano	Estimo Lire	
1	Ottantaquattro . .	Regione Cambussino - Lotti 1, 2, 3, 4	517	50
2	Sessantacinque . .	Id. Id. o Costa - » 5, 6 . .	666	»
3	Novantasei. . . .	Id. Id. - » 7, 8, 9 .	751	»
4	Ventotto	Id. Tecchiale	122	»
5	Dodici	Id. Rossanna	120	»
6	Sette.	Id. Serolo	47	»
7	Trentanove . . .	Id. Fraguci	370	»
8	Sei	Id. Villa o Cambolengo . . .	120	»
9	Sei	Id. Cambussino o Campasso . .	120	»
		Totale. . . L.	2833	50

Condizioni d'asta.

1. L'asta seguirà ad estinzione di candele, e sarà aperta distintamente per ciascun lotto a corpo sul prezzo attribuitogli dalla perizia sudatata.

2. Le offerte agli stabili non potranno essere inferiori a lire dieci, quelle alle piante non inferiori a lire cinque ciascuna.

3. I concorrenti devono garantire le loro offerte e le spese col deposito a mani del presidente all'asta del dieci per cento del valore dei lotti cui aspirano.

4. L'aggiudicazione sarà fatta ai migliori offerenti.

5. Il termine utile a presentare offerte d'aumento non inferiori al ventesimo del prezzo di primo deliberamento è fissato a giorni quindici, durante i quali sono ammesse riunioni di due o più lotti attigui mediante offerte del decimo della somma dei prezzi di loro provvisoria aggiudicazione.

6. I deliberatari entreranno al possesso dei lotti loro aggiudicati appena il deliberamento sia reso esecutorio, e da tal epoca saranno a loro carico le contribuzioni, e pagheranno gli interessi del cinque per cento sul prezzo dovuto.

7. Il prezzo degli stabili risultante dal deliberamento definitivo sarà pagato alla Tesoreria provinciale di Torino, e se ne farà risultare colla rimessione a mani del parroco del vaglia del Tesoro:

a) Per un terzo alla riduzione in istrumento degli atti d'incanto;

b) Per gli altri due terzi nella mora d'anni cinque, con facoltà di fare, pendente mora, pagamenti non inferiori al terzo del residuo prezzo, e con preavviso di trenta giorni almeno al parroco.

8. I deliberatari che vorranno usare della facoltà della mora dovranno dare sicurtà idonea-risponsale, e pagheranno gli interessi del cinque per cento annuo a mani del signor beneficiato in due rate uguali, una all'undici maggio e l'altra all'undici novembre di ciascun anno.

9. Il prezzo delle piante sarà pagato intieramente senza mora, e così:

Per lire millecinquecento a mani del sig. prevosto, alla stipulazione dell'istrumento;

E per la rimanente parte nella Tesoreria provinciale suddetta, facendone constare colla rimessione al sig. parroco medesimo dell'apposito vaglia del Tesoro all'atto suddetto.

10. I deliberatari delle piante potranno sradicare solamente quelle delle quali non è dalle leggi forestali vietato lo sradicamento; e sono tenuti a sgombrare il terreno, accatastare le legna, in luogo di minor danno, e riempiere le fosse occorse, con tutto il 15 dell'aprile 1883.

Per la carbonizzazione useranno le aje destinatevi.

11. Le spese della pratica e perizia (come da note visibili come infra), quelle di vendita, incanti, registrazioni, copie legali, di cui una pel parroco e per l'Economato, saranno a carico dei deliberatari in proporzione del loro acquisto.

12. Le altre condizioni, la perizia, la pratica, le parcelle sono da oggi visibili nella Canonica d'Andrate e nello studio del notaio sottoscritto, in Chiaverano.

Si nota che il raccolto pendente, castagne, ricci e pulitura ordinarie dei boschi restano proprietà del signor prevosto o degli affittavoli attuali. Così non sono compresi nella vendita i prodotti accatastati nei fondi a titolo di deposito.

Chiaverano, 23 settembre 1882.

5352 Notaio BORELLO CARLO ALBERTO.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE DELL'ECONOMATO GENERALE

AVVISO.

Essendo stata presentata nel termine legale offerta di ribasso del ventesimo sul prezzo dell'aggiudicazione provvisoria, che ebbe luogo il giorno 18 settembre volgente, giusta gli avvisi del 29 agosto u. s. e 18 settembre stesso, inseriti nelle Gazzette ufficiali, numeri 203 e 218, si rende di pubblica ragione che nel giorno 7 ottobre p. v., ad un'ora pomeridiana, innanzi al direttore generale dell'Economato, o a chi per esso, si procederà, col metodo delle schede segrete, ad un nuovo definitivo incanto per l'appalto della stampa dei risultati del censimento della popolazione nell'anno 1881, a base del ribasso già ottenuto del 9 7975 per cento.

Coloro che non avendo presentata domanda di ammissione volessero concorrere all'incanto dovranno uniformarsi al disposto negli articoli 6 e 7 del precitato avviso d'asta del 29 agosto u. s.

Il capitolato d'appalto ed i campioni sono visibili a tutti durante le ore di ufficio presso la segreteria dell'Economato Generale, in Roma, via della Stamperia, n. 11.

Roma, li 27 settembre 1882.

5397 *Per l'Economato generale*: C. BARBARISI.

MUNICIPIO DI GRAVINA IN PUGLIA

Avviso d'Asta *per miglioramento di ventesimo.*

Essendosi quest'oggi aggiudicato provvisoriamente l'affitto del pascolo del bosco comunale al signor Santeramo Michele per il prezzo annuo di lire 35,405, si rende noto che sul prezzo suddetto si accetterà l'offerta di miglioramento di ventesimo fino alle ore 12 meridiane del giorno 1° ottobre p. v.

Gli offerenti il ventesimo depositeranno all'atto della dichiarazione, non pure i depositi prescritti nell'avviso d'asta del 16 corrente mese, ma altresì il decimo dell'aumento che offrono.

Gravina, 24 settembre 1882.

5390 *Il Segretario comunale*: M. PELLICCIARI.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
della Legione Carabinieri Reali di Roma

AVVISO D'ASTA.

Sia noto che nel giorno di giovedì 12 ottobre 1882, alle ore 11 antimeridiane, si procederà in Roma, nella caserma dei carabinieri Reali, piazza del Popolo, 3° piano, avanti il comandante la Legione, presidente del Consiglio, ad un pubblico incanto a partiti segreti, per l'appalto in un sol lotto dei foraggi occorrenti alla suddetta Legione pei cavalli effettivi ed aggregati, durante il triennio 1883-1885.

La razione completa dei foraggi sarà composta come segue, cioè:

PROVINCIE comprese nella circoscrizione territoriale della Legione	Designazione dei generi	Unità di misura e quantità per ogni razione	N. dei lotti	Cauzione	Forza approssimativa in cavalli
Roma					N. 196
Chieti	Fieno	Chilogr. 6			» 18
Teramo	Avena	Id. 3	1	40,000	» 20
Aquila	Paglia	Id. 4			» 55
Foggia					» 28
Campobasso					» 33
				Totale	N. 350

Termine per la consegna — A misura del bisogno nei magazzini delle stazioni, § 24 del capitolato d'appalto.

Le condizioni d'appalto saranno visibili presso l'Amministrazione di questa Legione e presso i dipendenti Comandi di compagnia, Tenenza e Sezione, non che presso l'Amministrazione delle Legioni Firenze, Milano, Verona, Piacenza, Bologna, Torino, Bari e Napoli, ove verrà fatta la pubblicazione del presente avviso.

Gli accorrenti all'asta faranno le loro offerte mediante schede segrete firmate e suggellate, scritte su carta filogranata col bollo ordinario da una lira.

Tali offerte dovranno contenere la precisa specificazione dei prezzi che si esibiscono, cioè per ogni quintale di fieno, di avena e di paglia, col calcolo del costo della razione composta nel modo più sovra indicato. Il costo della razione ed i prezzi suddetti, oltrechè in cifre, dovranno essere chiaramente espressi in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunziarsi seduta stante dall'autorità presiedente l'asta.

Il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto un prezzo maggiormente inferiore, e sempre che tale prezzo non sia superiore a quello stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

I fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni 15, decorribili dall'una pomeridiana del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi all' asta dovranno fare presso la Cassa del Consiglio d'amministrazione suddetto, ovvero nelle Casse delle altre Legioni succitate, il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore, al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

I depositi presso il Consiglio d' amministrazione, ove avrà luogo l' incanto, dovranno farsi dalle ore 9 alle 10 e mezza antimeridiane di ciascun giorno.

Le ricevute dei depositi dovranno essere presentate a parte e separate dalle schede di offerta.

Saranno considerate nulle le offerte che manchino della firma e suggello suindicati, che non siano stese su carta filogranata col bollo ordinario da una lira, o che contengano riserve e condizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti alle Legioni e Comandi sovraccennati, ma ne sarà tenuto conto solo quando pervengano a questa Legione prima dell'apertura della scheda che serve di base all'incanto, e consti ufficialmente dell'effettuato deposito.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e sigillate al seggio d'asta, siano in ogni loro parte regolari e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dello eseguito deposito. Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare, dovranno altresì designare una località, sede di una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Sono nulle le offerte fatte per via telegrafica.

L'impresa avrà principio col primo gennaio 1883, e termine col 31 dicembre 1885.

Tutte le spese relative all'incanto ed al contratto, cioè di carta bollata, di stampa, di inserzione, di registro, ecc., saranno a carico del deliberatario. Sarà pure a suo carico la spesa degli esemplari dei capitoli d'appalto che verranno impiegati nella stipulazione del contratto e di quelli che l'appaltatore richiedesse.

A Roma, addì 20 settembre 1882.

5327 *Il Direttore dei conti:* CANTONI.

ESATTORIA COMUNALE DI SUTRI

Il sottoscritto esattore fa noto che alle ore 10 antimeridiane del giorno 17 ottobre 1882, dinanzi al signor pretore del mandamento di Sutri, avrà luogo, sotto le condizioni tutte portate dal Codice civile e procedura civile e quelle stabilite dalla legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª), il primo incanto degli immobili appresso descritti, posti nel comune di Sutri, a danno delle infradescritte Ditte debitrici di pubbliche imposte, ed ove andasse deserto il primo incanto avrà luogo un secondo nel successivo giorno 24, e qualora al secondo si verificasse la mancanza di offerenti, anche un terzo ed ultimo nel giorno 31 detto mese, nel luogo ed ore suindicati.

Elenco degli immobili posti in vendita:

1. Terreno vignato e seminativo in contrada Porta la Selce e Valle Mazzano, confinante la strada di Valle Mazzano, Balestra Agata vedova Francocci da più lati, e gli eredi di Montenero, ai mappali nn. 752, 753, 2512, di are 81 e centiare 30, della rendita censuaria di lire 43 51, in danno di Venturi Mariano fu Giovanni e Venturi Matteo fu Luigi, e pel valore minimo di lire 207 27.

2. Vigna, contrada Terra di Petto, enfiteutica al Seminario di Sutri, con una soma e mezzo di uva, ora Demanio, confinante Zocchi Gregorio, Caponetti Antonio e fratelli e Fabrizi, Rota Gioachino, al mappale n. 1507, di are 40 e centiare 78, della rendita censuaria di lire 54 17, e pel valore minimo di lire 126 03, in danno di Venturi Matteo e Quinto fu Nicola.

3. Casa e stalla di 2 vani, via Furio Camillo, al civico n. 321, confinante Romano Pietro, Maria e sorelle, Tosi Bernardino e la strada, al mappale n. 198, colla rendita imponibile di lire 26 25, e pel valore minimo di lire 196 87, in danno di Perugini Pietro fu Mariano.

4. Terreno castagneto e boschivo ceduo, in contrada Crognano, confinante Tempesti Francesco, Fabrizi marchese Giovanni e territorio di Capranica, al mappale n. 3114, di are 95, della rendita censuaria di lire 19 10, e pel valore minimo di lire 90 99, in danno di Boldi Giovanni fu Paolo Antonio.

5. Terreno boschivo ceduo, forte, ortivo, in contrada Madonna delle Grotte, confinante Agneni Generoso, Perugini Bernardino e fratelli, e la strada, ai mappali nn. 1852-1853, di are 31 50, colla rendita censuaria di lire 31 97, e pel valore minimo di lire 152 30, in danno di Ventura Felice Antonio, Matteo e Pietro fu Luigi.

6. Terreno vignato e seminativo, contrada Pian-Porciano, enfiteutico al Seminario di Sutri, ora Demanio nazionale, confinante il Fosso dei Cresi, Mutí-Paparuzzi marchese Achille e Tocchi Salvatore, ai mappali nn. 2459-2912, di are 41, della rendita censuaria di lire 22 24, e pel valore minimo di lire 52 97, in danno di Rossi Antonio, Luigi e Silvestro fu Andrea.

Gli offerenti dovranno garantire l'offerta con un deposito del 5 0[0 sul prezzo minimo pel quale si aprirà l'asta, ed il deliberatario dovrà sborsare l'intero prezzo d'acquisto entro tre giorni successivi all'aggiudicazione, e più pagare le spese di asta, contrattuali, di registro, ecc.

Sutri, li 24 settembre 1882.

5385 *Per l'Esattore:* GIORGIO NACCARI, collettore.

MUNICIPIO DI PORTOTORRES

Avviso d'Asta.

Il sindaco sottoscritto notifica:

1. Che nel giorno 8 del p. v. mese di ottobre, alle ore undici antimeridiane, si terranno, in questa sala comunale, pubbliche licitazioni, col metodo della candela vergine, per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo governativi e comunali e dei dritti di porteggio di questo comune sul triennio 1883, 1884 e 1885, per il canone annuo di lire 16,000;

2. Che il termine utile (fatali) per la presentazione di offerte in aumento, non inferiori al ventesimo, andrà a scadere al mezzodì preciso del successivo giorno ventitre;

3. Che gli aspiranti all'asta dovranno presentare il certificato di moralità di data non anteriore a sei mesi, e più un deposito di lire 1600;

4. Che le offerte non potranno essere inferiori a lire 25;

5. Che l'appaltatore all'atto del contratto dovrà offrire per garanzia del medesimo una cauzione di lire 7000 se in contanti od in cartelle del Debito Pubblico, oppure di lire 14,000 se in beni stabili vergini d'ipoteca;

6. Che il capitolato d'appalto, la tariffa daziaria e quella dei dritti di suolo sono visibili nella segreteria comunale in tutti giorni ed ore d'ufficio;

7. Che tutte le spese dipendenti da quest'asta, comprese quelle di registro, ed occorrendo, d'ipoteca, staranno a carico dell'appaltatore.

Portotorres, 22 settembre 1882.

5346 *Il Sindaco:* D. MARTINETTI.

R. LICEO GINNASIALE MARIO PAGANO
E
CONVITTO NAZIONALE IN CAMPOBASSO

Avviso d'Asta.

Nel giorno di domenica 1° ottobre p. v., alle ore 12 meridiane, con la continuazione, nel locale del detto Istituto, si procederà alla subasta, ad estinzione di candela, per lo affitto delle terre della tenuta Cantalupo, di proprietà dell'Istituto medesimo.

La licitazione sarà fatta in aumento dello estaglio di lire 115 per ciascuna versura seminata, fissato per base d'asta, e con le seguenti infrascritte condizioni.

Sono quindi invitati tutti coloro che intendono concorrere allo affitto di cui si tratta, di presentarsi nel locale dell'Istituto negli indicati giorno ed ora.

Descrizione del fondo.

La tenuta Cantalupo, di proprietà del Convitto Nazionale Sannitico, in Campobasso, sita nel tenimento di Rotello, provincia di Molise, è della estensione di versure 365 40, pari ad ettari 451 44 57, comprese le strade che l'attraversano, l'area del Casone con la cappella e piazzale davanti al Casone medesimo, confinante col bosco comunale di Rotello, vallone Cannuccia, torrente Lavarano, naturali di Serracapriola, Tratturo Nazionale che la interseca e torrente Saccione.

Essa è di natura seminatoriale ed è divisa in sei sezioni, cioè:

1. Sezione Cannuccia, estesa versure 48, pari ad ettari 59 25 60, confinante col bosco di Rotello, torrente Cannuccia, con l'altra sezione Casone-Monacella, e con la strada che da Rotello mena a Serracapriola.

2. Sezione Pinciarella, estesa versure 51, pari ad ettari 62 95 95, confinante col bosco di Rotello, strada che da Rotello mena a Serracapriola, sez. Casone-Monacella e torrente Saccione.

3. Sezione Casone-Monacella, estesa versure 77 e passi 16, pari ad ettari 95 38 68, confinante con la sezione Cannuccia, torrente Lavarano, strada che da Rotello mena a Serracapriola, sezione Parco dei Buoi, sezione Pezza dei Segatori, torrente Saccione e sezione Pinciarella.

4. Sezione Parco dei Buoi, estesa versure 64 e passi 8, pari ad ett. 79 16 29, confinante colla sezione Casone-Monacella, strada che da Rotello mena a Serracapriola, col torrente Lavarano, Tratturo Nazionale, strada vicinale che dal Casone mena al Tratturo.

5. Sezione Pezza dei Segatori, estesa vers. 50, pari ad ett. 61 72 50, confinante con la suddetta strada vicinale, Tratturo Nazionale, torrente Saccione e sezione Casone-Monacella.

6. Sezione Trigneta, estesa vers. 55 e passa 39, pari ad ett. 68 49 43, confinante con diversi naturali di Serracapriola, torrente Saccione e Tratturo Nazionale.

Condizioni.

1. La subasta d'affitto, in seguito ad avviso d'asta a termini abbreviati, che sarà pubblicato nei modi di legge, sarà aperta per tutta la tenuta in un solo lotto, ed in mancanza di concorrenti suddivisa in dette sezioni in sei lotti separati, sulla base dell'annno estaglio di lire 115 per ciascuna versura di contumanza locale, pari ad ettari 1, 23, 46, restando vuoto il terzo, giusta la consuetudine locale per prepararlo a maggese.

2. L'affitto durerà anni nove continui, incominciando a decorrere dal primo settembre corrente anno 1882, meno per la sezione Pinciarella, che avrà la durata di anni sei, a cominciarlo quando finirà la locazione in corso, e per tutte le sezioni, ossia per tutta la tenuta l'affitto terminerà col solo decorrimento del termine nel 31 agosto futuro anno 1891, senza bisogno di congedo o di altri atti richiesti da costumanza locale, restando a beneficio del Convitto, che non sarà tenuto ad alcun indennizzo, qualsivoglia miglioria praticata sulle terre locate, nonchè le maggesi, la paglia, lo strame, il concime, i paglisi e le altre comodità che potessero trovarsi sul suolo locato alla fine della locazione; lasciandosi reciprocamente tra vecchi e nuovi conduttori i comodi occorrenti pei lavori dell'anno seguente, e alle residuali raccolte, ai sensi dell'articolo 1652 del Codice civile in vigore.

3. Durante la locazione l'annuale estaglio delle terre che risulterà dalla gara delle subaste sarà pagato libero e netto di qualsiasi ritenuta in Campobasso, nel locale del Convitto, e nelle mani del suo legale rappresentante, il 31 agosto di ciascun anno, incominciando dal 31 agosto 1883 sino al termine dell'affitto, senza bisogno di costituirsi in mora i debitori che vi incorreranno, merce la sola scadenza dei termini.

4. Non pagandosi lo estaglio nelle scadenze come sopra stabilite, decorrerà sulle somme scadute lo interesse convenzionale del 7 per cento all'anno, a contare dalle rispettive scadenze per fino alla effettiva soddisfazione, ed anche senza bisogno di mettere in mora i debitori, i quali s'intenderanno esservi incorsi con la sola scadenza dei termini.

5. Per non lasciare impoverite le terre, i conduttori dovranno lasciare, come sopra è fissato, un terzo della estensione a ciascuno assegnata, vuota, onde essere preparata a maggese nel tempo stabilito dall'uso; al quale uopo si farà ogni anno verificare se realmente una terza parte delle terre della tenuta sia stata maggesata: ed ove la trovasse in tutto od in parte seminata, applicherà agli affittatori una multa di lire 3000 per ogni sezione.

6. Gli aggiudicatari conduttori non potranno associare o sostituire altri al loro contratto, nè subaffittare le terre loro affittate senza il permesso in iscritto dell'Amministrazione, ed espressamente rinunciano a tutti i casi fortuiti, ordinarii e straordinarii, anche inopinati, e specialmente ai danni che potessero loro derivare da qualunque incendio delle messi.

7. Gli aggiudicatari conduttori si obbligano di pagare l'annuo estaglio che si avrà dalla gara delle subaste per ciascuna versura, in ragione della estensione effettiva di ognuna delle sezioni, quale risulterà in seguito di rimisura della tenuta già disposta dall'autorità superiore, intendendosi l'affitto conchiudersi a misura e non a corpo, con l'obbligo di pagare la differenza anche quando fosse minore del vigesimo.

8. I conduttori della sezione Casone-Monacella, nella quale esiste un piccolo oliveto con num. 213 alberi di olivo, che dovranno rispettare e coltivare da buoni padri di famiglia, nel percepirne i frutti, perchè fa parte della estensione loro locata, si obbligano solidalmente ed indivisibilmente di rispondere di qualunque danno che potrà in esso verificarsi per loro colpa, o per quella dei loro dipendenti. Simile obbligo s'intenderà solidalmente assunto per ciascuna sezione in quanto agli altri alberi esistenti nella tenuta, e da consegnarsi dagli attuali coloni al termine della locazione in corso.

9. Resteranno ad uso comune di tutti i conduttori i pozzi che attualmente esistono nella tenuta, la così detta Campana per raccogliere le messi, le strade che la intersecano.

10. Dei locali soprani e sottani del Casone sarà fatta dall'Amministrazione un'equa ripartizione in sei parti, con l'obbligo che in una di esse dovrà alloggiare il guardiano della tenuta, il quale sarà retribuito nella maggior parte dagli affittatori per la vigilanza e custodia dei loro seminati e cereali prodotti, se lo credono, e gratificato dal Convitto per la custodia dei pozzi, strade e fabbricati; e dietro sorteggio ne sarà attribuito il godimento agli affittatori di ciascuna delle sei sezioni nella quale trovasi divisa la tenuta. L'Amministrazione si obbliga di restaurare nel 1° anno di affitto l'attuale Casone, e di ridurre l'attuale cappella ad uso magazzino; e finalmente di costruire un'altra casa colonica con due grandi stalle piano terreno e due camere al piano superiore, nel corso del 1° quinquennio sul Tratturo presso la sezione Trigneta.

11. Di comune accordo tutti i conduttori della tenuta, ovvero la maggior parte di essi, potranno proporre all'Amministrazione del Convitto il guardiano della tenuta stessa, rimanendo però la nomina di esso di pieno dritto della Amministrazione medesima.

12. Al solo Convitto rimane la libertà di insistere sulla totale esecuzione del contratto, o di chiedere la risoluzione in caso d'inadempimento degli obblighi assunti. Senza pregiudizio ancora dell'altro privilegio ad esso spettante sui frutti e sul valore di ciò che serve ad istruire le terre locate, ovvero alla coltura di esse, oltre al dritto creditorio per gli estagli scaduti e non pagati, da potersi esigere in tutti i modi che la legge ed il contratto consentono.

13. Gli aggiudicatari conduttori della intera tenuta, ovvero di ciascuna delle sei sezioni, solidalmente ed indivisibilmente si obbligano a non muovere, nè trasportare fuori la tenuta i cereali, prima di pagare le scadute rate di estaglio, e di rispondere di tutti i danni interessi che per qualunque siasi ragione il Convitto potesse risentire, come pure solidalmente ed indivisibilmente rimangono obbligati per ciascuna sezione al pagamento dell'annuale estaglio, da corrispondersi annualmente nelle scadenze sopra stabilite.

14. Mancando i conduttori agli obblighi solidalmente assunti, s'intenderà *ipso jure* risoluto il contratto di locazione, restando in facoltà della sola Amministrazione del Convitto di procedere a nuovo affitto, a tutto loro rischio e pericolo.

15. Gli aggiudicatari conduttori della intera tenuta, o di ciascuna delle sezioni, dovranno dare una idonea cauzione a giudizio dell'Amministrazione del Convitto, sia per essere ammessi a licitare, sia per garentire gl'interessi del Convitto dopo la subasta.

16. Per la esecuzione di tutte le loro obbligazioni che solidalmente ed indivisibilmente assumeranno, i conduttori eligeranno il loro domicilio nella casa comunale di Campobasso, dove potranno intimarsi anche i precetti, oltre alle sentenze di condanna, ed alla copia esecutiva del relativo istrumento.

17. Tutte le spese di subasta, d'istrumento, di tasse-registro, copie esecutive degli istrumenti ed iscrizioni, resteranno a carico degli offerenti aggiudicatari, che dovranno prima degl'incanti depositare inoltre una somma all'uopo sufficiente a giudizio dell'Amministrazione del Convitto, e nelle mani del suo legale rappresentante.

18. Chiusa la subasta gli aggiudicatari si intenderanno validamente obbligati, anche prima di stipularsi l'analogo istrumento.

19. Gli atti di subasta saranno sottoposti all'approvazione di S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione, e questa impartita, sarà il contratto ritenuto valido anche nello interesse dell'Amministrazione, e sarà consacrato in pubblico istrumento a spesa degli aggiudicatari.

Campobasso, 24 settembre 1882.

Pel Consiglio di amministrazione
Il Preside-Rettore Presidente: F. TROMBONE.

5387

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO
di Roma.

Avviso.

Con sentenza di questo Tribunale di pari data è stato omologato il concordato avvenuto il tredici corrente mese tra il fallito Giuseppe Migliorini e la massa dei suoi creditori.

Roma, 26 settembre 1882.

5382 Il cancelliere Regini.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO
di Roma.

Avviso.

Con sentenza di questo Tribunale in data d'oggi è stato omologato il concordato avvenuto il ventitre dello scorso mese di agosto tra il fallito Romolo Bianchi e la massa dei suoi creditori.

Roma, 26 settembre 1882.

5381 Il cancelliere Regini.

NOTIFICA.

Si fa noto che con atto dell'usciere di Recanati, in data del 24 corrente, ad istanza di Benedetto Farroni, venne intimata a Luigi Farroni, di Porto Recanati, la revoca della procura passatagli da Benedetto Farroni con atto del notaro Ambrosi, di Roma, in data 22 luglio ultimo.

Roma, li 25 settembre 1882.

5380 Avv. Giuseppe Rivolta.

AVVISO. 5375

Il presidente del Consiglio notarile del distretto di Frosinone,

Visto il Regio decreto 28 novembre 1875, n. 2803 (Serie 2ª), che approva la tabella concernente il numero e la residenza dei notari del Regno;

Visto l'art. 135, capoverso 4 del Regio decreto 25 maggio 1879, n. 4900 (Serie 2ª), che approva il testo unico delle leggi sul riordinamento del Notariato;

Vista l'autorizzazione della R. Corte di appello di Roma, concessa con decreto 31 agosto 1882;

Visto l'art. 25, capoverso 6, del regolamento notarile, approvato con decreto Reale 23 novembre 1879, n. 5170 (Serie 2ª),

Rende noto

Essere aperto speciale concorso al vacante ufficio di notaro in questo distretto con residenza nel comune di Alatri, tra i soli notari del distretto medesimo, previsto dal capoverso 4 dell'art. 135 della legge.

I concorrenti dovranno presentare la loro domanda corredata dei necessari documenti entro 40 giorni dalla ultima pubblicazione del presente avviso.

Dalla sede del Consiglio, il dì 25 settembre 1882.

Il presidente Pietro Maceroni.

AVVISO.

Avanti la R. Corte di cassazione di Roma,

Ad istanza della ditta bancaria eredi Raffael Vitale, di Alessandria, e per esso il signor cav. Bonajut, comproprietario della Ditta, domiciliato elettivamente presso l'avv. Virginio Mogliazza, sottoscrittore del ricorso in Roma, Ripresa Barberi, n. 8,

Io sottoscritto usciere presso la Regia Corte d'appello di Roma, delegato per gli atti della Cassazione ho notificato al signor Costa avv. Errico, con ricorso per cassazione della sentenza resa da questa Corte d'appello il 31 maggio 1882, e notificata il 28 giugno 1882, nella causa fra l'istante, il Costa e litis consorti, per violazione degli articoli 1124, 1131, 1132, 1136, 1538, 1539 del Codice civile, ed articoli 714, 37, 38 del Codice di procedura civile, e 237 del regolamento generale giudiziario, compenetrati in due motivi.

E ciò perchè il Costa è d'ignoti domicilio, residenza e dimora, e quindi a senso dell'art. 141 del Codice di procedura civile.

Roma, 26 (ventisei) settembre 1882.

5379 Francesco Storoni usciere.

AVVISO.

Si deduce a notizia di chiunque per ogni effetto di legge che sulla opposizione e richiesta fatta dal sig. Francesco Montagna di Vincenzo, la Regia Corte d'appello di Roma, con sua sentenza resa li 6 corrente settembre, ha revocato il fallimento di esso Montagna illegittimamente dichiarato con sentenza del Tribunale di Velletri in data 22 giugno p. p., annullando tutti gli atti che ebbero luogo in forza di quest'ultima sentenza, e condannando i creditori che provocarono detto fallimento alla metà delle spese.

Roma, 22 settembre 1882.

5320 Avv. Luigi Secreti proc. di Franc. Montagna.

Provincia e Circondario di Roma

COMUNE DI VIVARO ROMANO

AVVISO DI CONCORSO per terna all'esercizio dell'Esattoria per il quinquennio 1883-1887.

Il Sindaco,

In seguito alla deserzione degli atti d'asta pel conferimento dell'Esattoria di questo comune pel quinquennio predetto;

Vista la Prefettizia nota 29 agosto, n. 30157, div. 1ª, sez. 1ª;

Vista la deliberazione consigliare del 19 corrente,

Rende noto quanto appresso:

1. Da oggi fino al 29 corrente mese, a ore 5 pomeridiane, è aperto nella sala comunale il concorso per terna all'appalto di quest'Esattoria pel quinquennio 1883-1887, sulla base dell'aggio in lire 7 per ogni lire 100 di versamento d'imposte, sovrimposte, tasse, ed altre entrate comunali, coll'obbligo del non riscosso per riscosso.

2. Non saranno prese in considerazione quelle offerte che superino la misura dell'aggio sopra indicato.

3. L'esattore ha l'obbligo anche del servizio di Cassa, e quindi riveste pure la qualifica di tesoriere, ed è tenuto alla stretta osservanza dei capitoli normali e speciali, e delle leggi e regolamenti sulla riscossione in vigore.

4. L'ammontare presunto delle riscossioni è di lire 18,038 15. La cauzione da prestarsi dall'esattore è di lire 2600. Il deposito a garanzia della domanda deve essere di lire 360 75.

5. Nella domanda gli aspiranti indicheranno il modo con cui intendono prestare la cauzione in caso di nomina.

6. Le offerte per altra persona nominata devono essere accompagnate da regolare procura, e quando si offra per persona da dichiararsi la dichiarazione si fa entro 24 ore dall'avvenuta nomina, col ritenere obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuno dei casi d'incompatibilità previsti dall'art. 14 della legge.

7. Le spese del contratto, della cauzione, e quelle eventuali di stampa e di inserzione, stanno a carico dell'esattore.

8. Le leggi, i regolamenti, i decreti ed i capitoli normali e speciali, sono visibili in questa segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

Vivaro Romano, li 21 settembre 1882.

5357 *Il Sindaco*: G. MAZZETTI.

INTENDENZA DI FINANZA IN PIACENZA

Avviso per miglioria.

Nell'incanto tenuto addì 22 settembre 1882 nell'Intendenza di finanza di Piacenza, l'appalto dello spaccio all'ingrosso di Borgonure (Bettola), è stato deliberato mediante l'offerta di lire 3269 per ogni cento lire sul prezzo di acquisto dei sali, e di lire 1295 per ogni cento lire sul prezzo di acquisto dei tabacchi.

Si fa noto pertanto che il termine utile per presentare le offerte di ribasso, non minori del ventesimo sugli indicati prezzi di deliberamento, andrà a scadere alle ore 12 del giorno 7 del mese di ottobre p. v.; e che le offerte saranno ricevute dall'Intendenza di finanza di Piacenza, insieme alla prova dell'eseguito deposito di lire 1000 (lire mille) per garanzia dell'offerta stessa, e col certificato comprovante la capacità di obbligarsi.

Piacenza, li 23 settembre 1882.

5345 *L'Intendente*: R. BALDOVINO.

BANCA DI CREDITO VENETO

Situazione al 31 agosto 1882.

		Dare	Avere
Capitale	L.	»	2,300,000 »
Cassa, carta ed oro	»	55,780 25	»
Portafoglio	»	604,192 54	»
Rendita italiana 5 per 100	»	265,490 10	»
Azioni Cotonificio Veneziano	»	18,750 »	»
Azioni Credito Mobiliare Italiano	»	33,700 »	»
Merci e conto sociale merci	»	13,106 21	»
Corrispondenti	»	1,587,245 27	805,437 71
Correntisti	»	»	4,200 57
Accettazioni	»	»	4,101 20
Fabbrica di Ceresina	»	300,000 »	»
Immobili	»	200,000 »	»
Mobili e spese di 1° impianto	»	23,331 53	»
Spese generali	»	29,156 15	»
Conto imposte	»	10,881 03	»
Diversi	»	1,981 41	»
Interessi azioni nostra Banca 1881	»	»	46 »
Sbilancio esercizio 1881	»	84,296 72	»
Utili del presente esercizio	»	»	114,125 73
5313	L.	3,227,911 21	3,227,911 21

DIFFIDA.

Si deduce a notizia di chiunque che con atto in data 23 settembre corrente anno, rogato dal De Luca notaro in Roma, il sig. Valentino Crastan del fu Valentino ha revocato il mandato di procura generale fatto in persona del signor Baldassarre Defilla, con rogito del predetto notaro, li 26 aprile 1881.

Roma, 26 settembre 1882.

5377 Leopoldo Graziosi.

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile del distretto di Frosinone,

Visto l'articolo 10 del Regio decreto 25 maggio 1879, n. 4900 (Serie 2ª), che approva il testo unico delle leggi sul riordinamento del Notariato;

Visto l'art. 25 del regolamento notarile, approvato con decreto Reale 23 novembre 1879, n. 5170 (Serie 2ª),

Rende noto

Essere aperto il vacante ufficio di notaro in questo distretto, con residenza nel comune di Torrice, giusta il Regio decreto 30 marzo 1882, che modifica la tabella concernente il numero e la residenza dei notari nel Regno.

I concorrenti dovranno presentare la loro domanda, corredata dei necessari documenti, entro 40 giorni dall'ultima pubblicazione del presente avviso.

Dalla Sede del Consiglio, il dì 25 settembre 1882.

5376 Il pres. Pietro Maceroni.

SUNTO. 5378

(1ª *pubblicazione*)

Innanzi al Tribunale civile di Roma, all'udienza del 30 ottobre 1882, sulla istanza del conte Alberto Paultzen, domiciliato in via Monte della Farina, n. 50, presso l'avvocato Augusto Rossi, in danno di Pietro Costa, domiciliato in piazza San Calisto, si procederà alla vendita forzata in grado di primo ribasso di due decimi, i seguenti fondi, in un solo lotto, pel solo utile dominio, e nel modo come sono descritti nella perizia del 2 marzo 1880 dell'ingegnere Giuseppe Villa:

1. Corpo di fabbrica in via San Calisto, ai numeri civici dal 36 al 40, segnato in mappa, rione XIII, n. 791 e 792, composto di due fabbricati: il primo con piano terreno e primo piano, e l'altro di piano terreno e secondo piano, confinanti con l'Arco di San Calisto, con Bacci Filippo, Caprinozzi Anna, Netoni Filippo, ecc, coll'imposta erariale di lire 135.

2. Corpo di casa in piazza San Calisto, ai numeri civici 7-A e 7-B, 8, 9 e 10, ed in mappa rione XIII, n. 798, composto di un piano terreno con cantine ed ammezzati, due piani superiori e piano attico, confinanti piazza San Calisto, vicolo della Cisterna, Cappellania laicale di Middelbourg, Pier Gentili, ecc., con l'imposta erariale di lire 891 56.

3. Corpo di fabbrica al vicolo Cisterna, ai numeri civici 16 e 23, ed in mappa al rione XIII, nn. 799, 800 e 801, composto di due caseggiati, di cui uno a due piani, e l'altro del solo pianterreno, confinanti con le case descritte, via San Calisto, Beltiai Giuseppe, salvi ecc., con l'imposta erariale di lire 202 50.

Tutti i detti fondi sono segnati al n. 1634 del catasto.

L'incanto si aprirà sul prezzo di stima, ribassato di due decimi, di lire 146,800 90, sotto le condizioni apposte nel bando redatto dal vicecancelliere Castellani il 24 settembre 1882, depositato nella cancelleria del Tribunale civile di Roma.

Roma, li 26 settembre 1882.

Lorenzo Palumbo usciere presso il Tribunale civile di Roma.

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tip. Eredi Botta.